# Ordinanza della FINMA sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare
## (OLiq-FINMA)

del 24 giugno 2026 (Stato 1° gennaio 2027)

*L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),*
vista la legge dell'8 novembre 1934[1] sulle banche;
vista l'ordinanza del 30 novembre 2012[2] sulla liquidità (OLiq);
vista la legge federale del 15 giugno 2018[3] sugli istituti finanziari,
*ordina:*

## Capitolo 1: Definizioni

### Art. 1

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

a. *banca depositaria:* istituto che fornisce servizi negli ambiti della custodia e della gestione di titoli e del relativo rendiconto oppure fornisce supporto ai clienti nelle componenti operative e amministrative di tali attività;

b. *istituto finanziario:* istituto finanziario secondo l'allegato 1*a* OLiq;

c. *«cash management»:* gestione dei flussi dei mezzi di pagamento e della struttura degli attivi e dei passivi di bilancio come pure svolgimento di transazioni finanziarie necessarie alle operazioni correnti;

d. *società veicolo:* struttura di finanziamento alla quale la banca trasferisce attivi in cambio di liquidità.

## Capitolo 2: Esigenze qualitative in materia di gestione del rischio di liquidità

### Sezione 1: Ambito di applicazione
(art. 5 OLiq)

### Art. 2

[1] Le esigenze qualitative in materia di gestione del rischio di liquidità devono essere soddisfatte sia a livello di gruppo finanziario sia a livello di singolo istituto.

RU **2026** 383
1 RS **952.0**
2 RS **952.06**
3 RS **954.1**

2 I seguenti istituti sono esonerati dal rispetto delle esigenze qualitative a livello di singolo istituto purché sia garantito che non sussistono restrizioni al libero trasferimento di risorse finanziarie e garanzie:

a. società del gruppo con sede in Svizzera, ad eccezione della casa madre, se su base contrattuale o statutaria è garantito che la casa madre svizzera del gruppo finanziario dispone in qualsiasi momento di tutte le informazioni e di tutti i documenti rilevanti per valutare la situazione in merito alla liquidità delle società del gruppo a livello di singolo istituto;

b. le banche affiliate a un'organizzazione centrale, purché:
   1. conformemente all'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza del 1° giugno 2012[4] sui fondi propri (OFoP) sia stata concessa loro un'eccezione alle prescrizioni in materia di capitale minimo, e
   2. su base contrattuale o statutaria sia garantito che la direzione dell'organizzazione centrale dispone in qualsiasi momento di tutte le informazioni e di tutti i documenti rilevanti per valutare la situazione in merito alla liquidità delle banche affiliate a livello di singolo istituto;

c. succursali estere in Svizzera, purché:
   1. la succursale sia stata esonerata conformemente all'articolo 14 capoverso 6 OLiq dall'adempimento della quota di liquidità a breve termine («liquidity coverage ratio», LCR), e
   2. su base contrattuale o statutaria sia garantito che la casa madre estera dispone in qualsiasi momento di tutte le informazioni e di tutti i documenti rilevanti per valutare la situazione in merito alla liquidità della succursale.

3 L'organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo del gruppo finanziario o la direzione dell'organizzazione centrale e la direzione di un istituto di cui al capoverso 2 sono responsabili del rispetto da parte della società madre del gruppo finanziario o dell'organizzazione centrale delle esigenze qualitative in materia di gestione del rischio di liquidità per gli istituti di cui al capoverso 2.

## Sezione 2: Funzioni di direzione, controllo e gestione

### Art. 3 Strategie di gestione dei rischi di liquidità
(art. 6 cpv. 2 OLiq)

1 Le strategie di gestione dei rischi di liquidità devono essere elaborate dalla direzione o da un comitato direttamente sottoposto alla direzione e quest'ultima deve garantirne l'attuazione. Le strategie devono, ove opportuno, dare istruzioni sui seguenti punti:

a. grado di centralizzazione della gestione del rischio di liquidità;

b. organizzazione strutturale e funzionale della gestione del rischio di liquidità, in particolare istituzione di processi di gestione e sorveglianza dei rischi;

4 RS **952.03**

c. composizione e profilo delle scadenze delle posizioni di bilancio e fuori bilancio;

d. attribuzione dei rischi di liquidità alle singole attività (art. 4);

e. gestione infragiornaliera del rischio di liquidità;

f. gestione delle garanzie;

g. determinazione dei limiti e procedura di escalation in caso di violazione di tali limiti;

h. diversificazione delle fonti di finanziamento e limitazione delle concentrazioni;

i. ammontare e composizione di una riserva di valori patrimoniali liquidi che possano essere ceduti o costituiti in pegno in periodi di stress;

j. processi di determinazione, approvazione, esecuzione e verifica di stress test, comprese le ipotesi soggiacenti;

k. piano d'emergenza.

2 La direzione deve verificare periodicamente, ma almeno una volta all'anno, l'adeguatezza delle istruzioni e la disponibilità operativa alla loro attuazione.

**Art. 4** Attribuzione dei rischi di liquidità alle singole attività
(art. 6 cpv. 3 OLiq)

1 Le banche devono attribuire i rischi di liquidità alle singole attività mediante una compensazione dei costi di liquidità. Se gli oneri derivanti dalla compensazione dei costi di liquidità non sono proporzionati, la banca può rinunciarvi, ma deve documentare la propria decisione.

2 Le banche devono istituire, in base alla loro struttura di finanziamento, un sistema di prezzo di trasferimento appropriato per la compensazione dei costi di liquidità che garantisca una compensazione interna dei costi di liquidità e degli eventuali ricavi di liquidità conforme al principio di causalità.

3 Nella determinazione dei rispettivi prezzi di trasferimento, le banche devono considerare in modo adeguato la durata di detenzione e la liquidità di mercato dei valori patrimoniali. Nella determinazione dei prezzi di trasferimento, per i flussi di pagamento incerti occorre formulare ipotesi adeguate.

4 Le banche devono considerare i prezzi di trasferimento nell'ambito della gestione delle attività e nel calcolo dei prezzi per le transazioni iscritte a bilancio e fuori bilancio.

5 Esse devono mettere a disposizione dei collaboratori interessati i prezzi di trasferimento applicabili. La comparabilità e la coerenza dei sistemi di prezzo di trasferimento all'interno del gruppo finanziario devono essere garantite. L'adeguatezza dei prezzi di trasferimento deve essere verificata periodicamente.

6 Le banche devono gestire e monitorare il sistema di prezzo di trasferimento attraverso un'unità indipendente dalle unità di mercato e di negoziazione.

## Sezione 3: Sistemi di misurazione e gestione dei rischi
(art. 7 OLiq)

### Art. 5 Pianificazione della liquidità e del finanziamento: esigenze

1 Le banche devono disporre di una pianificazione della liquidità e del finanziamento adeguata e documentata per iscritto che tenga conto dei settori di attività e delle entità giuridiche rilevanti.

2 La banca deve allineare la pianificazione della liquidità e del finanziamento alla pianificazione globale, agli obiettivi di rendimento e al processo di bilancio nonché collegarla ai piani esistenti per la verifica del rispetto delle esigenze in materia di capitale.

3 La pianificazione della liquidità e del finanziamento deve consentire di formulare previsioni fondate sulla situazione della liquidità e del finanziamento in funzione dell'andamento previsto degli affari e delle misure concernenti la gestione del capitale e il finanziamento.

4 La portata e il grado di dettaglio della pianificazione della liquidità e del finanziamento devono dipendere dalle dimensioni della banca come pure dal genere, dall'entità, dalla complessità e dal grado di rischio delle sue attività.

5 Sulla base di un piano triennale, la pianificazione della liquidità e del finanziamento deve mostrare in che misura la banca sia in grado di:

a. adempiere le esigenze regolamentari in materia di quota di finanziamento («net stable funding ratio», NSFR) secondo l'articolo 17*h* capoverso 1 OLiq;

b. superare i propri stress test sullo stato di liquidità secondo l'articolo 9 OLiq;

c. rispettare i limiti di finanziamento che fanno parte del sistema di limiti secondo l'articolo 8 OLiq; e

d. attenersi alla tolleranza al rischio di liquidità definita (art. 6 cpv. 1 OLiq).

6 Nell'elaborazione della pianificazione della liquidità e del finanziamento la banca deve considerare le divergenze tra la situazione effettiva della liquidità e del finanziamento e la pianificazione della liquidità e del finanziamento degli anni precedenti.

7 Se il finanziamento di una banca consiste per più del 5 per cento degli impegni complessivi in impegni in valute estere, nella sua pianificazione della liquidità e del finanziamento la banca deve tenere conto di eventuali disallineamenti valutari.

### Art. 6 Pianificazione della liquidità e del finanziamento: ipotesi

1 Nella pianificazione della liquidità e del finanziamento le banche devono fondarsi su un'ipotesi di base realistica sull'andamento degli affari e dei mercati finanziari rilevanti per il loro finanziamento.

2 Esse devono considerare anche sviluppi negativi dei mercati finanziari rilevanti per il loro finanziamento, un rallentamento congiunturale e una flessione significativa dei ricavi.

3 La pianificazione della liquidità e del finanziamento deve fondarsi in particolare:

a. sulle ipotesi concernenti i nuovi affari e le operazioni successive;

b. sulle ipotesi concernenti gli scostamenti dalle scadenze contrattuali;

c. sulle condizioni previste, in particolare rispetto alle condizioni usuali del mercato.

4 Le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 30 aprile 2014[5] sulle banche (OBCR) possono limitarsi alle ipotesi che utilizzano per verificare il rispetto delle esigenze in materia di capitale. La FINMA può accordare a queste banche ulteriori agevolazioni o ordinare inasprimenti, se ciò è appropriato in ragione dei rischi specifici alla banca.

**Art. 7** Processi di individuazione, valutazione, gestione e sorveglianza dei rischi di liquidità

I processi di individuazione, valutazione, gestione e sorveglianza dei rischi di liquidità devono comprendere, oltre a un prospetto pertinente sulla liquidità, i seguenti elementi:

a. il monitoraggio della riserva di liquidità sufficiente e di buona qualità;

b. un piano d'emergenza efficace (art. 16);

c. un sistema di limiti con controlli in linea con la tolleranza al rischio di liquidità definita (art. 8 OLiq);

d. strumenti adeguati ai rischi specifici alla banca.

**Art. 8** Gestione dei rischi di liquidità delle entità giuridiche, dei settori di attività e delle valute rilevanti

1 Se ha più settori di attività o entità giuridiche che costituiscono più del 5 per cento del totale di bilancio consolidato, la banca deve gestire e sorvegliare i rischi di liquidità a livello centralizzato e decentralizzato, indipendentemente dall'organizzazione strutturale della gestione del rischio di liquidità. Deve garantire un livello minimo di vigilanza centralizzata.

2 Deve garantire che, anche nel caso di una mancanza di liquidità, tutte le entità giuridiche abbiano accesso alla liquidità.

3 Ove opportuno, deve fissare limiti di finanziamento fra le società del gruppo.

4 Se gran parte dei valori patrimoniali o degli impegni sono denominati in valuta estera e sussistono contemporaneamente significativi disallineamenti valutari o delle scadenze tra i relativi attivi e passivi in valuta estera, la banca deve disporre di adeguate procedure di misurazione e gestione dei rischi di liquidità in tali valute per poter far fronte ai suoi impegni di pagamento.

5 RS **952.02**

**Art. 9** Gestione del rischio in riferimento alla liquidità infragiornaliera

1 Le banche devono dimostrare in modo comprensibile di essere in grado di valutare in maniera attendibile gli effetti di tensioni infragiornaliere sulla situazione della liquidità e di gestirli. A tale scopo eseguono stress test adeguati che simulino tali eventi.

2 Gli strumenti e le risorse impiegati per individuare, gestire e sorvegliare la liquidità infragiornaliera devono essere adeguati al profilo di rischio, alle attività e all'importanza della banca per il sistema finanziario. Al riguardo occorre considerare se la banca:

a. partecipa direttamente a sistemi di pagamento o di gestione delle operazioni;
b. mette a disposizione di altre banche o imprese i suoi servizi di banca corrispondente o depositaria;
c. fa ricorso a servizi di banca corrispondente o depositaria.

3 Se una banca della categoria 4 o 5 secondo l'allegato 3 OBCR[6] è in grado di documentare e motivare in modo comprensibile di non essere esposta ad alcun rischio significativo concernente il traffico dei pagamenti infragiornalieri, le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ad essa.

**Art. 10** Disponibilità dei valori patrimoniali

Se ha settori di attività o entità giuridiche rilevanti sia in Svizzera che all'estero, la banca deve essere in grado di valutare la probabilità di poter disporre dei valori patrimoniali in tempo utile come pure, in situazioni di stress, di informare la FINMA entro un congruo termine in merito all'accesso ai valori patrimoniali.

## Sezione 4: Riduzione dei rischi

(art. 8 OLiq)

**Art. 11** Sistema di limiti e diversificazione della struttura di finanziamento

1 Le banche devono monitorare le concentrazioni delle fonti e delle scadenze di finanziamento e limitarle mediante misure adeguate di riduzione dei rischi.

2 Sono esonerate da tale obbligo:

a. le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR[7] senza attività sul mercato dei capitali e attività di negoziazione;
b. le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR che non si rifinanziano sul mercato monetario e dei capitali o tramite investitori istituzionali;
c. le filiali di banche estere che si finanziano all'interno del gruppo.

6 RS **952.02**
7 RS **952.02**

3 Le banche devono verificare periodicamente in quanto tempo possono generare liquidità dalle fonti di finanziamento per loro rilevanti in modo da potervi attingere in situazioni di stress.

4 Se ha un'elevata concentrazione di finanziamenti sul mercato monetario e dei capitali, la banca deve valutare gli effetti che una perdita di finanziamenti di importanti controparti avrebbe sulla situazione della liquidità e adottare misure per porvi rimedio.

**Art. 12** Requisiti operativi in materia di riserva di liquidità

1 La banca deve garantire che l'unità organizzativa competente per la gestione della liquidità abbia accesso alla riserva di liquidità in caso di mancanza di liquidità.

2 Gli attivi il cui utilizzo contravviene a restrizioni legali, regolamentari o operative devono essere esclusi dalla riserva di liquidità.

## Sezione 5: Stress test

(art. 9 OLiq)

**Art. 13** Esecuzione

1 Le banche devono eseguire e documentare periodicamente stress test a livello sia di gruppo finanziario sia di singolo istituto per i settori di attività o le entità giuridiche rilevanti.

2 Esse devono fare in modo che:

a. la portata, i metodi, gli scenari e la frequenza di esecuzione siano stabiliti in modo adeguato e verificati periodicamente;

b. sia considerato il legame tra un maggiore fabbisogno di liquidità, una diminuzione della liquidità di mercato e di finanziamento e i rischi derivanti dall'utilizzo delle linee di credito;

c. siano considerate le mancanze di liquidità a breve termine, temporanee e a più lungo termine; e

d. siano considerati eventi estremi che, pur presentando una bassa probabilità di verificarsi, sono comunque plausibili.

3 Se è esposta a rischi nel traffico dei pagamenti infragiornalieri, nei suoi stress test la banca deve considerare i rischi concernenti la liquidità infragiornaliera.

**Art. 14** Risultati

1 Le banche devono riferire periodicamente, tuttavia almeno una volta all'anno, in merito ai risultati degli stress test all'organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo.

2 Esse devono tenere conto dei risultati degli stress test per:

a. il confronto tra la tolleranza al rischio di liquidità definita e i rischi di liquidità;

b. il confronto tra l'entità e la composizione dei rischi di liquidità esistenti e l'ammontare e la composizione della riserva di liquidità necessaria;

c. il processo di determinazione dei limiti; e

d. l'attribuzione dei rischi di liquidità ai settori di attività.

**Art. 15** Deroghe

Le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR[8] sono esonerate dall'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 13 capoverso 2 e 14 capoverso 2 lettera d.

## Sezione 6: Piano d'emergenza

(art. 10 OLiq)

**Art. 16**

1 Le banche devono armonizzare il piano d'emergenza per la gestione delle mancanze di liquidità con la valutazione continua dei rischi di liquidità e integrarlo nella loro gestione del rischio.

2 Il piano d'emergenza deve contenere:

a. gli indicatori di allerta precoce;

b. una descrizione degli eventi che inducono una mancanza di liquidità;

c. una procedura di escalation strutturata in funzione della gravità della mancanza di liquidità con opzioni di intervento a seconda del livello di escalation; le fonti di liquidità e la generazione di liquidità devono essere stimati secondo criteri conservativi;

d. i processi operativi per trasferire la liquidità e i valori patrimoniali tra le giurisdizioni e le entità giuridiche, tenendo conto delle restrizioni nel trasferimento della liquidità e dei valori patrimoniali;

e. le competenze;

f. i processi decisionali e gli obblighi di rendiconto;

g. i canali e le strategie di comunicazione.

3 Le banche devono verificare e aggiornare ogni anno il piano d'emergenza. Devono documentare il piano d'emergenza.

4 Devono informare la FINMA se attivano il piano d'emergenza o se ne valutano l'attivazione.

5 La banca deve adempiere i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3 in funzione delle sue dimensioni, nonché del genere, dell'entità, della complessità e del grado di rischio delle sue attività.

8 RS **952.02**

## Capitolo 3: Esigenze quantitative: quota di liquidità a breve termine

### Sezione 1: Esigenze generali

(art. 12, 13 e 14 OLiq)

#### Art. 17

1 Le esigenze relative al requisito LCR devono essere soddisfatte sia a livello di gruppo finanziario sia a livello di singolo istituto.

2 Sono esonerate da tale obbligo le banche:

a. che sono affiliate a un'organizzazione centrale;

b. la cui organizzazione centrale garantisce che non sussistono restrizioni al libero trasferimento di risorse finanziarie e garanzie all'interno dell'organizzazione;

c. alle quali conformemente all'articolo 10 capoverso 1 OFoP[9] è stata concessa un'eccezione alle prescrizioni in materia di capitale minimo; e

d. per le quali, su base contrattuale o statutaria, è garantito che la direzione dell'organizzazione centrale dispone in qualsiasi momento di tutte le informazioni e di tutti i documenti rilevanti per valutare la situazione in merito alla liquidità della banca.

3 L'obbligo di consolidamento e il tipo di consolidamento sono retti per analogia dagli articoli 7 e 8 OFoP.

4 Le posizioni di bilancio e fuori bilancio utilizzate per il calcolo del requisito LCR sono rette per analogia dall'ordinanza FINMA del 31 ottobre 2019[10] sui conti (OAPC-FINMA). Le banche che per il calcolo dei fondi propri applicano una norma contabile internazionale riconosciuta (art. 3 cpv. 1 OAPC-FINMA) devono applicare la stessa norma anche al calcolo del requisito LCR.

5 Le società non consolidate devono essere incluse nel perimetro di consolidamento per il calcolo del requisito LCR se in caso di mancanza di liquidità il gruppo finanziario è il principale fornitore di liquidità della società non consolidata.

6 Se un gruppo finanziario è costituito da una filiale che è una banca e da ulteriori filiali che non sono istituti finanziari e la società holding non è adatta per quanto concerne gli obiettivi della vigilanza in materia di rischi di liquidità, le esigenze relative al requisito LCR devono essere adempiute soltanto dalla banca quale filiale, ma non dal gruppo finanziario nel suo complesso e non dalla società holding quale singolo istituto.

9 RS **952.03**
10 RS **952.024.1**

## Sezione 2: Attivi delle categorie 1, 2a e 2b

(art. 15*a*, 15*b* e 15*c* OLiq)

### Art. 18 Patrimoni delle banche centrali e riserve minime

1 Per il calcolo dei patrimoni computabili delle banche centrali secondo l'articolo 15*a* capoverso 1 lettera b OLiq presso la Banca nazionale svizzera (BNS), la riserva minima obbligatoria deve essere dedotta dall'avere in conto giro della banca presso la BNS. Il saldo del conto di garanzia a favore del responsabile della garanzia dei depositi non deve essere attribuito al patrimonio della banca centrale e non riduce l'esigenza relativa alla riserva minima.

2 Se dopo deduzione della riserva minima l'avere in conto giro della banca presso la BNS è negativo, l'importo corrispondente deve essere dedotto dall'avere di monete e banconote.

3 Se l'avere di monete e banconote dopo deduzione della riserva minima è negativo, l'importo corrispondente deve essere registrato come deflusso di fondi.

4 Le riserve minime detenute presso banche centrali estere possono essere computate nel requisito LCR come patrimoni delle banche centrali solo se possono essere computate anche nel requisito LCR del Paese in questione.

### Art. 19 Crediti nei confronti di banche multilaterali di sviluppo e dell'Unione europea

1 Sono considerate banche multilaterali di sviluppo le banche secondo l'elenco di cui all'allegato 5 dell'ordinanza della FINMA del 6 marzo 2024[11] sui rischi di credito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OCre-FINMA).

2 I prestiti del Fondo europeo di stabilità finanziaria (*European Financial Stability Facility*) e del Meccanismo europeo di stabilità (*European Stability Mechanism*) sono considerati crediti nei confronti dell'Unione europea secondo l'articolo 15*a* capoverso 1 lettera c numero 7 OLiq.

### Art. 20 Titoli negoziabili che consistono in crediti nella valuta del Paese nei confronti di un Governo centrale o una banca centrale

1 I titoli negoziabili che consistono in crediti nella valuta del Paese nei confronti di un Governo centrale o una banca centrale secondo l'articolo 15*a* capoverso 1 lettera d OLiq, possono essere computati come segue:

a. al massimo fino a concorrenza del deflusso netto di fondi di una filiale o di una succursale della banca nel rispettivo Paese; o

b. al massimo fino a concorrenza del deflusso netto di fondi nella rispettiva valuta.

11 RS **952.033.21**

2 I titoli che consistono in crediti nei confronti di Stati membri o banche centrali dell'Unione monetaria europea o di altre aree valutarie transnazionali non possono essere considerati titoli computabili conformemente al capoverso 1 lettera b.

**Art. 21** Prestiti della Centrale di emissione per la costruzione di abitazioni

I prestiti della Centrale di emissione per la costruzione di abitazioni garantiti in modo irrevocabile da una fideiussione della Confederazione possono essere computati come attivi della categoria 1 secondo l'articolo 15*a* OLiq se presentano le caratteristiche di cui all'articolo 27.

**Art. 22** Prestiti di Cantoni svizzeri detenuti da banche cantonali

Una banca cantonale che dispone di una garanzia del Cantone per gli impegni non può computare come attività liquide di elevata qualità («high quality liquid assets», HQLA) i prestiti del Cantone che emette la garanzia statale per la banca cantonale.

**Art. 23** Prestiti emessi da città o Comuni svizzeri

I prestiti emessi da città o Comuni svizzeri possono essere computati come attivi della categoria 2a secondo l'articolo 15*b* capoverso 1 lettera a numero 3 OLiq se tali prestiti presentano un rating della classe 1 o 2 secondo l'allegato 2 OFoP[12] di un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA secondo l'articolo 6 capoverso 1 OFoP come pure le caratteristiche di cui all'articolo 27.

**Art. 24** Prestiti di un istituto non finanziario

I prestiti che vengono emessi da un istituto non finanziario attraverso una filiale di finanziamento che non dispone di un'autorizzazione a esercitare come banca in Svizzera o all'estero e che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 27 possono essere computati come attivi della categoria 2a secondo l'articolo 15*b* capoverso 1 lettera b OLiq.

**Art. 25** Titoli di credito coperti e disciplinati da leggi speciali

I titoli di credito coperti possono essere computati come attivi della categoria 2a secondo l'articolo 15*b* capoverso 1 lettera c OLiq se sottostanno per legge a una particolare vigilanza pubblica volta a tutelare i detentori e presentano le caratteristiche di cui all'articolo 27.

**Art. 26** Azioni

Le azioni possono essere computate come attivi della categoria 2b secondo l'articolo 15*b* capoverso 5 OLiq se:

a. il titolo è negoziato in borsa e viene computato a livello centralizzato;

12 RS **952.03**

b. il portafoglio azionario risulta complessivamente ben diversificato tra diversi settori;

c. il titolo è denominato in franchi oppure nella valuta estera in cui è assunto il rischio di liquidità; e

d. il titolo è rappresentato nello Swiss Market Index oppure, in caso di azioni non svizzere, è rappresentato in un indice azionario che l'autorità di vigilanza estera ha riconosciuto ai fini del computo degli attivi della categoria 2b.

## Sezione 3: Caratteristiche delle HQLA

(art. 15*d* lett. a OLiq)

### Art. 27

1 Le seguenti caratteristiche delle HQLA sono determinanti affinché sia possibile acquisire liquidità in modo affidabile nell'orizzonte temporale di 30 giorni anche conformemente allo scenario di stress:

a. le HQLA sono negoziate su mercati ampi, profondi e funzionanti, la cui struttura dei partecipanti al mercato presenta una concentrazione bassa;

b. hanno comprovato di essere una fonte affidabile di liquidità sui mercati pronti contro termine o a contante anche in condizioni di tensione nei mercati; in particolare:

   1. nel caso di attivi della categoria 2a secondo l'articolo 15*b* OLiq, non possono aver subito un incremento della riduzione del valore superiore a 10 punti percentuali per le operazioni di pronti contro termine e una perdita di valore superiore al 10 per cento sui mercati a contante nell'arco di 30 giorni in un periodo rilevante caratterizzato da condizioni di tensione nei mercati oppure dalla prima emissione,

   2. nel caso di azioni, non possono aver subito un incremento della riduzione del valore superiore a 40 punti percentuali per le operazioni di pronti contro termine e una perdita di valore superiore al 40 per cento sui mercati a contante nell'arco di 30 giorni in un periodo rilevante caratterizzato da condizioni di tensione nei mercati oppure dalla prima emissione;

c. il loro prezzo è fissato dai partecipanti al mercato ed è facilmente determinabile sul mercato, oppure può essere stabilito tramite una formula facilmente calcolabile in base a informazioni pubblicamente accessibili, e non si fonda su ampie ipotesi basate su un modello;

d. sono quotate in una borsa svizzera assoggettata alla vigilanza della FINMA o in una borsa estera sottoposta alla vigilanza di un'autorità di vigilanza estera;

e. sono realizzabili in qualsiasi momento tramite una vendita diretta o nell'ambito di una semplice operazione di pronti contro termine;

f. il loro valore non è influenzato negativamente in misura significativa dal verificarsi delle ipotesi di uno scenario e non presenta quindi un elevato rischio di correlazione con lo scenario («wrong way risk»);

g. non sono gravate;

h. per esse esiste un mercato pronti contro termine ampio, profondo e attivo;

i. la loro vendita forzata nel breve termine non implica uno sconto così elevato da comportare una violazione delle esigenze in materia di fondi propri;

j. non sono detenute dalla banca in base a disposizioni legali, come le esigenze legali minime in materia di «market making».

2 Nella scelta delle HQLA, le banche tengono conto delle caratteristiche di cui al capoverso 1 e verificano periodicamente se tali caratteristiche continuano a sussistere.

3 Per l'attribuzione dei titoli stanziabili dalla BNS nelle operazioni di pronti contro termine a una categoria di HQLA, le banche possono utilizzare le classificazioni utilizzate e pubblicate dalla BNS. Per questi titoli non devono essere verificate le caratteristiche delle HQLA di cui al capoverso 1, ad eccezione delle lettere g e j.

4 Se un'autorità di vigilanza estera dispone di un catalogo o di un registro degli attivi ammessi o fornisce istruzioni precise in merito agli attivi ammessi ai fini del requisito LCR, una banca può presumere che le caratteristiche delle HQLA di cui al capoverso 1, ad eccezione delle lettere g e j, siano soddisfatte.

## Sezione 4: Requisiti operativi concernenti la gestione delle HQLA

(art. 15*d* lett. b OLiq)

### Art. 28

1 Le banche devono disporre di processi, procedure e sistemi adeguati per poter vendere in qualsiasi momento HQLA o poterle realizzare nell'ambito di semplici operazioni di pronti contro termine. Devono escludere dal proprio volume di attività le HQLA che operativamente, in una situazione di stress di liquidità, non sono in grado di convertire in liquidità entro 30 giorni di calendario.

2 Per quanto concerne il volume delle loro HQLA, le banche devono garantire:

a. che le HQLA siano sotto il controllo dell'unità funzionale competente per la gestione della liquidità;

b. che le HQLA non siano utilizzate per uno dei seguenti scopi:
   1. strategie di copertura e di negoziazione,
   2. miglioramento della solvibilità in caso di operazioni strutturate,
   3. copertura dei costi d'esercizio;

c. di disporre di una panoramica aggiornata delle filiali o succursali, delle sedi, delle valute, delle categorie e dei depositi o dei conti in cui sono detenute le HQLA.

3 Le banche devono verificare che per le HQLA detenute in filiali o succursali non sussistano restrizioni regolamentari, legali, fiscali, contabili o di altra natura al loro trasferimento.

4 Le HQLA detenute in filiali o succursali non possono essere computate nel volume a livello consolidato, se:

a. eccedono il deflusso netto di fondi computato a livello consolidato di tale unità consolidata e non risultano liberamente disponibili in caso di stress di liquidità a livello consolidato; o

b. sono detenute da un'unità da consolidare priva di accesso al mercato, tranne se possono essere trasferite liberamente a favore di altre società del gruppo in caso di stress di liquidità.

5 Una banca può registrare come componente del volume di HQLA gli attivi che:

a. sono stati accettati nell'ambito di operazioni di pronti contro termine attivi, finanziamento di titoli e «collateral swap» e non sono stati ricostituiti in pegno e che risultano liberamente disponibili per la banca sotto il profilo giuridico e contrattuale;

b. sono stati collocati a titolo preventivo, depositati o costituiti in pegno presso banche centrali, una controparte centrale o un altro ente pubblico, ma che non sono necessari a generare liquidità a fine giornata; o

c. sono stati ricevuti come garanzia per operazioni su derivati non custoditi separatamente e che sotto il profilo giuridico possono essere ricostituiti in pegno.

## Sezione 5: Modalità per un'adeguata diversificazione delle HQLA

(art. 15*d* lett. c OLiq)

### Art. 29

1 Il volume di HQLA deve essere adeguatamente diversificato a livello di tipo di valore patrimoniale, tipo di emissione e tipo di emittente nonché di scadenze, e l'adeguatezza della diversificazione deve essere verificata periodicamente.

2 La diversificazione deve essere proporzionale alle dimensioni e alla complessità della banca come pure al portafoglio di attivi liquidi detenuto.

3 Nell'ambito della diversificazione non devono essere considerati le obbligazioni della Confederazione, i patrimoni delle banche centrali, i titoli di credito delle banche centrali come pure le monete e le banconote.

4 Le banche le cui ipoteche del mercato ipotecario svizzero costituiscono una parte significativa degli attivi e i cui attivi sono contemporaneamente costituiti in gran parte da obbligazioni fondiarie svizzere devono, nell'ambito del proprio controllo dei rischi, valutare il rischio di correlazione («wrong way risk») tra i loro crediti ipotecari e il loro volume di HQLA.

## Sezione 6: Pareggio

(art. 15*e* OLiq)

### Art. 30

1 In virtù del meccanismo di pareggio, per il calcolo del requisito LCR è determinante il volume di attivi delle categorie 1 e 2a dopo la scadenza dell'operazione di finanziamento garantita.

2 Le transazioni delle banche con la BNS che hanno una scadenza residua superiore a 30 giorni di calendario e prevedono una possibilità di disdetta anticipata entro un termine inferiore a 30 giorni di calendario devono essere pareggiate se si tratta di operazioni di finanziamento garantite che comprendono lo scambio di HQLA secondo l'articolo 15*e* capoverso 4 OLiq o di «swap» di valute.

3 La ponderazione degli afflussi e dei deflussi di transazioni finanziarie è retta dall'allegato 1. Se nelle transazioni finanziarie l'afflusso o il deflusso di liquidità avviene in una valuta estera, il pareggio viene effettuato con il patrimonio della banca centrale nella valuta corrispondente anche se la banca non possiede alcun conto in tale valuta presso la banca centrale.

## Sezione 7: Adempimento del requisito LCR in franchi

(art. 17 OLiq)

### Art. 31 Esigenze generali

1 I deflussi netti di fondi in franchi devono essere coperti da HQLA in franchi.

2 A copertura del deflusso netto di fondi in franchi le HQLA possono essere computate secondo l'articolo 32 o secondo l'articolo 33.

3 Il computo delle HQLA della categoria 2a in franchi secondo l'articolo 33 è limitato alle banche che, sulla base del proprio modello aziendale, assumono impegni in tutte le valute estere per un totale inferiore al 5 per cento degli impegni complessivi e, nel caso delle banche di credito, presentano una quota di crediti nazionali superiore al 50 per cento del totale di bilancio o non dispongono di un'adeguata organizzazione strutturale e funzionale per la misurazione, la gestione e il controllo dei rischi in valuta estera.

4 Per l'approccio retrospettivo secondo l'allegato 2 numero 5.6 OLiq, il valore più alto in termini assoluti del deflusso netto di fondi deve essere determinato separatamente da quello in tutte le valute.

### Art. 32 Computo delle HQLA in valuta estera

1 Il computo delle HQLA in valuta estera a copertura del deflusso netto di fondi in franchi è limitato ai titoli denominati nelle quattro principali valute estere, ossia sterlina inglese, euro, yen giapponese e dollaro statunitense, e ai titoli denominati in altre

valute estere secondarie, ossia corona danese, corona norvegese, corona svedese e dollaro di Singapore.

2 Per il computo delle HQLA in valuta estera secondo il capoverso 1 la banca deve:

a. disporre di un'adeguata organizzazione strutturale e funzionale per la misurazione, la gestione e il controllo dei rischi in valuta estera; e

b. considerare, nella determinazione delle HQLA in valuta estera computabili, il fatto che la capacità di scambiare valute e l'accesso ai rispettivi mercati valutari possono ridursi rapidamente in situazioni di stress e che oscillazioni repentine dei tassi di cambio possono accentuare sensibilmente i disallineamenti esistenti.

3 Le HQLA in valuta estera devono essere computate nel modo seguente:

a. sulle HQLA in valuta estera a copertura del deflusso netto di fondi in franchi che superano la soglia del 25 per cento del deflusso netto di fondi in franchi deve essere applicata una riduzione del valore sulla categoria di attivi e una riduzione del valore per i rischi in valuta estera; al riguardo vanno computati innanzitutto gli attivi della categoria 1 denominati nelle valute estere principali, successivamente quelli denominati in tutte le altre valute estere secondarie, e infine gli attivi della categoria 2a nella stessa sequenza; la riduzione del valore per i rischi in valuta estera è definito come segue:
   1. alle HQLA denominate nelle valute estere principali di cui al capoverso 1 è applicata una riduzione del valore dell'8 per cento e, nel caso degli attivi della categoria 2a, una riduzione del valore complessiva del 21,8 per cento,
   2. alle HQLA denominate nelle altre valute estere secondarie di cui al capoverso 1 è applicata una riduzione del valore del 10 per cento e, nel caso degli attivi della categoria 2a, una riduzione del valore complessiva del 23,5 per cento;

b. le HQLA in valuta estera utilizzate a copertura del deflusso netto di fondi in franchi possono essere computate fino a un limite massimo del 40 per cento del deflusso netto di fondi in franchi;

c. possono essere computate unicamente le HQLA in valuta estera delle categorie 1 e 2a;

d. le HQLA in valuta estera che vengono computate a copertura del deflusso netto di fondi in franchi devono essere considerate nella relativa categoria di attivi in franchi ai fini del calcolo del limite massimo per gli attivi delle categorie 2a e 2b considerati congiuntamente secondo l'articolo 15*c* capoverso 1 lettera c OLiq.

4 Se il requisito LCR in una valuta estera rilevante secondo l'articolo 34 capoverso 3 è negativo, gli attivi denominati nella corrispondente valuta estera non possono essere computati ai fini del calcolo del requisito LCR in franchi.

**Art. 33** Computo delle HQLA della categoria 2a in franchi al di sopra del limite massimo del 40 per cento

1 Per applicare la deroga concernente il computo di attivi supplementari della categoria 2a in franchi, la banca deve essere in grado di misurare, sorvegliare e limitare in modo adeguato i rischi di concentrazione, di prezzo e di monetizzazione connessi alla detenzione di questi attivi supplementari della categoria 2a.

2 Ai fini della computabilità di HQLA supplementari della categoria 2a in franchi, si applica quanto segue:

a. gli attivi della categoria 2a detenuti al di sopra del limite massimo del 40 per cento secondo l'articolo 15*c* capoverso 1 lettera c OLiq sono soggetti a un'ulteriore riduzione del valore del 5 per cento, ossia a una riduzione del valore complessiva del 20 per cento;

b. tenendo conto degli attivi supplementari ammessi, gli attivi della categoria 2a sono ammessi fino a un limite massimo del 60 per cento del volume complessivo di HQLA;

c. gli attivi supplementari della categoria 2a che vengono computati al di sopra del limite massimo del 40 per cento devono avere un rating minimo AA ed essere garanzie riconosciute per le consuete operazioni di politica monetaria con la BNS; e

d. gli attivi della categoria 2b sono limitati al 15 per cento del volume complessivo di HQLA prima del computo delle HQLA supplementari della categoria 2a in franchi.

3 Gli attivi di cui al capoverso 2 lettera c possono essere considerati nel calcolo del requisito LCR in tutte le valute.

## Sezione 8: Requisito LCR in valute estere rilevanti

(art. 17*a* cpv. 1 e 3 OLiq)

**Art. 34**

1 La sorveglianza del requisito LCR in valute estere rilevanti comprende almeno:

a. il rendiconto interno periodico all'attenzione della direzione o di un comitato direttamente sottoposto ad essa; e

b. la rappresentazione trasparente delle differenze tra i risultati di modelli di stress interni concernenti la gestione delle valute estere e i risultati del requisito LCR in valute estere rilevanti.

2 L'obbligo di rilevare il requisito LCR nelle valute estere rilevanti si applica al livello di consolidamento più elevato. Le banche prive di una struttura di gruppo rilevano il requisito LCR in valute estere rilevanti a livello di singolo istituto.

3 Una valuta estera è considerata rilevante quando sussistono rischi di liquidità significativi in questa valuta. Sussistono rischi di liquidità significativi in una singola va-

luta quando gli impegni in tutte le scadenze nella rispettiva valuta ammontano a oltre il 5 per cento degli impegni complessivi.

## Sezione 9: Mancato adempimento del requisito LCR

(art. 17*b* OLiq)

### Art. 35 Definizione

Il mancato adempimento del requisito LCR è considerato temporaneo secondo l'articolo 17*b* capoverso 1 OLiq se il grado di adempimento richiesto non è raggiunto soltanto durante il periodo in cui sussistono circostanze straordinarie.

### Art. 36 Misure in caso di mancato adempimento del requisito LCR

1 Se, in caso di mancato adempimento del requisito LCR da parte della banca, il piano di misure presentato per raggiungere nuovamente il grado di adempimento richiesto è insufficiente, conformemente all'articolo 17*b* capoverso 4 OLiq la FINMA può esigere che la banca riduca i rischi di liquidità assunti, costituisca HQLA supplementari e rafforzi la gestione del rischio di liquidità.

2 La FINMA stabilisce le informazioni riguardanti il requisito LCR da fornire nel corso del mese e le ulteriori informazioni inerenti alla liquidità secondo l'articolo 17*b* capoverso 5 OLiq sulla base di una valutazione del rischio.

## Sezione 10: Documentazione sulla liquidità

(art. 17*c* OLiq)

### Art. 37 Contenuto e forma della documentazione sulla liquidità

1 La documentazione sulla liquidità deve contenere un elenco dettagliato delle HQLA, della composizione dei deflussi netti di fondi, dei «collateral swap» e del calcolo del requisito LCR che ne risulta.

2 Per la documentazione sulla liquidità deve essere utilizzato il formulario pubblicato dalla BNS.

### Art. 38 Compilazione della documentazione sulla liquidità

1 Per registrare nella documentazione sulla liquidità le operazioni di cassa concluse, ma non ancora eseguite, secondo l'articolo 6 capoverso 2 OAPC-FINMA[13] è possibile scegliere fra il principio della data di conclusione e il principio della data di regolamento. Se calcola il requisito LCR secondo il principio della data di conclusione, su richiesta della FINMA la banca deve indicare le principali differenze rispetto al requisito LCR calcolato secondo il principio della data di regolamento.

13 RS **952.024.1**

2 La valutazione di tutte le posizioni per il calcolo del requisito LCR viene effettuata secondo il capitolo 1 sezione 3 OAPC-FINMA.

3 Sono escluse dal calcolo secondo il capoverso 2 le HQLA che devono essere valutate al valore di mercato (art. 15*a* cpv. 3 e 15*b* cpv. 4 e 6 OLiq). La valutazione al valore di mercato deve comprendere eventuali interessi maturati.

4 Anziché utilizzare il valore di mercato secondo il capoverso 3, per la valutazione delle HQLA può essere utilizzato il principio del valore inferiore.

5 Per le operazioni effettuate con la BNS che prevedono contrattualmente la possibilità di disdetta, per il calcolo della durata residua è determinante il termine di disdetta.

**Art. 39** Esigenze ed agevolazioni in relazione con la documentazione sulla liquidità

1 La documentazione sulla liquidità deve essere presentata a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto.

2 La documentazione della liquidità deve essere presentata solo a livello di gruppo finanziario se la società di audit incaricata secondo l'articolo 24 della legge del 22 giugno 2007[14] sulla vigilanza dei mercati finanziari conferma alla FINMA nel quadro dell'audit prudenziale:

a. che tra il gruppo finanziario e il singolo istituto non sussiste una dipendenza significativa in materia di liquidità; e

b. che il singolo istituto è tenuto per contratto a fornire integralmente liquidità alle altre filiali del gruppo finanziario o ha debitamente documentato che motivi reputazionali lo costringono a farlo in caso di crisi di liquidità.

3 La conferma della società di audit ha una validità di un anno al massimo.

4 Per il calcolo del requisito LCR a livello di gruppo finanziario, le filiali non rilevanti non devono essere incluse nel consolidamento. Ai fini del requisito LCR, le filiali non sono rilevanti se:

a. la quota di HQLA di tutte le filiali classificate come non rilevanti è complessivamente inferiore al 5 per cento delle HQLA del gruppo finanziario; e

b. la quota dei deflussi netti di fondi di tutte le filiali classificate come non rilevanti è complessivamente inferiore al 5 per cento dei deflussi netti di fondi del gruppo finanziario.

5 Per le posizioni in valuta estera che non sono rilevanti secondo l'articolo 34 capoverso 3, il requisito LCR non deve essere calcolato conformemente all'articolo 14 capoverso 2 lettera b OLiq.

14 RS **956.1**

**Art. 40** Agevolazioni per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR

1 Nella compilazione della documentazione sulla liquidità, le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR[15] possono avvalersi delle agevolazioni di cui all'allegato 2 numeri 1–10.

2 Nella compilazione della documentazione sulla liquidità, le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR che svolgono esclusivamente operazioni di finanziamento garantite che vengono pareggiate possono inoltre avvalersi delle agevolazioni di cui all'allegato 2 numero 11.

3 Le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR che non possono operare una distinzione tra depositi stabili secondo l'articolo 46 e depositi meno stabili, devono registrare i depositi stabili come meno stabili.

4 Le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR non devono compilare nella documentazione sulla liquidità le informazioni supplementari per i deflussi in relazione a derivati secondo l'allegato 2 numero 5 OLiq, ad eccezione del numero 5.6, se motivano e dimostrano in modo comprensibile e con criteri pertinenti che non sono attesi deflussi in tal senso.

5 Le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR possono registrare come linee di credito tutte le linee di credito e di liquidità secondo l'allegato 2 numero 8 OLiq.

6 In singoli casi la FINMA può accordare alle banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR ulteriori agevolazioni se una cifra della documentazione sulla liquidità è irrilevante ai fini della valutazione del rischio di liquidità, oppure ordinare inasprimenti rispetto alle agevolazioni previste dal presente articolo, se ciò è essenziale ai fini della valutazione del rischio di liquidità.

## Sezione 11: Definizione dei tassi di deflusso e di afflusso per i flussi di liquidità all'interno del gruppo

(art. 17*d* OLiq)

**Art. 41** Ambito di applicazione

I tassi di deflusso e di afflusso di fondi tra una società madre e tutte le filiali detenute direttamente e indirettamente dello stesso gruppo finanziario che si scostano da quelli previsti agli allegati 2 e 3 OLiq possono essere utilizzati soltanto per il calcolo del requisito LCR della società madre a livello di singolo istituto e per il calcolo del requisito LCR delle banche estere secondo l'articolo 1 dell'ordinanza FINMA del 21 ottobre 1996[16] sulle banche estere.

15 RS **952.02**
16 RS **952.111**

**Art. 42** Deflussi e afflussi di fondi divergenti

1 Per i deflussi e gli afflussi interni al gruppo, in deroga all'allegato 2 numero 15 e all'allegato 3 numero 7 OLiq si applica quanto segue:

a. per le operazioni «back to back» è possibile optare per un approccio «look through» e la società madre può applicare i tassi di afflusso e di deflusso specifici per i clienti secondo gli allegati 2 e 3 OLiq; il presupposto è che il flusso di liquidità presso la società madre, derivante dalla garanzia, dalla linea di credito o dalla linea di liquidità concessa alla filiale, sia generato esclusivamente quando tale deflusso di liquidità è causato da un'operazione attribuibile in modo univoco alla filiale nei confronti di una parte terza esterna;

b. le garanzie che vengono versate solo in caso di fallimento di una società del gruppo (garanzie del rischio di insolvenza) possono essere trattate con un tasso di afflusso e di deflusso pari allo 0 per cento;

c. per le garanzie e le linee di credito e di liquidità che non rientrano nella lettera a o b è possibile applicare un trattamento divergente solo se è stato approvato individualmente dalla FINMA; l'approvazione è concessa se il deflusso di fondi non risulta coerente con lo scenario, se a livello della controparte interna il deflusso non è computato come un afflusso di fondi in nessun indicatore di liquidità regolamentare o interno e se la garanzia o la linea di credito o di liquidità è revocabile in qualsiasi momento.

2 Se un'autorità estera impone restrizioni ai deflussi di fondi nei confronti di una filiale o una succursale di una banca svizzera o della filiale svizzera o della succursale di una banca estera («ring fencing»), oppure se vi è il rischio di una tale restrizione, la FINMA può ridurre gli afflussi di fondi interni al gruppo fino allo 0 per cento in funzione della restrizione ai deflussi di fondi disposta dall'autorità estera.

## Sezione 12: Deflussi di fondi secondo l'allegato 2 OLiq a seguito del prelievo di depositi di clienti privati

(all. 2 n. 1 OLiq)

**Art. 43** Esigenze generali

1 I depositi a vista e i depositi a termine con scadenza entro 30 giorni di calendario che sono costituiti in pegno in modo irrevocabile a favore della banca per un periodo superiore a 30 giorni di calendario o il cui prelievo non è possibile a causa di prescrizioni normative quali sanzioni non devono essere computati ai fini del calcolo dei deflussi di fondi.

2 Gli impegni derivanti da operazioni su derivati sono esplicitamente esclusi dai depositi di clienti privati.

**Art. 44** Depositi disdetti

1 I depositi disdetti di clienti privati che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario devono essere registrati come altri deflussi di fondi contrattuali secondo l'allegato 2 numero 13 OLiq.

2 Se la banca dimostra alla società di audit che in passato i clienti hanno prelevato soltanto una piccola parte dei depositi disdetti e che con i clienti non è stato convenuto alcun versamento a favore di un'altra banca, i depositi disdetti di clienti privati possono essere attribuiti alla stessa categoria dei depositi a termine che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario secondo l'allegato 2 OLiq.

**Art. 45** Prodotti strutturati

In deroga all'allegato 2 numero 2.6 OLiq i prodotti strutturati possono essere trattati come depositi di clienti privati, se:

a. vengono offerti in vendita esclusivamente a clienti privati e sono detenuti in depositi di clienti privati; e

b. per calcolare il deflusso viene utilizzato il valore equo («fair value») del prodotto strutturato.

**Art. 46** Depositi stabili

1 Una relazione cliente è considerata consolidata secondo l'articolo 16 capoverso 3$^{ter}$ OLiq se il depositante:

a. ha un rapporto contrattuale attivo con la banca da almeno 24 mesi;

b. si è impegnato in un rapporto creditizio a lungo termine con la banca; o

c. oltre ai crediti detiene almeno tre ulteriori prodotti presso la banca.

2 La garanzia svizzera dei depositi può essere computata ai fini della determinazione dei depositi stabili fino a concorrenza dell'1,6 per cento della somma totale dei depositi garantiti o dell'importo di 6 miliardi di franchi per istituto.

3 Se la somma di tutti i depositi garantiti della banca supera il limite massimo di cui al capoverso 2, la garanzia dei depositi deve essere computata nell'ordine seguente:

a. innanzitutto, i depositi stabili di clienti privati, compresi i depositi di piccole imprese, devono essere computati nel modo seguente:
   1. all'interno dei depositi di clienti privati e dei depositi di piccole imprese, nel caso di clienti che detengono sia depositi con scadenza superiore a 30 giorni di calendario sia depositi con scadenza inferiore a 30 giorni di calendario, la garanzia dei depositi deve essere attribuita in primo luogo ai depositi con scadenza superiore a 30 giorni di calendario,
   2. in secondo luogo, i depositi con scadenza inferiore a 30 giorni di calendario possono essere computati fino al limite massimo;

b. infine, i depositi di altri clienti commerciali e di grandi clienti possono essere computati fino al limite massimo.

4 Se i depositi presso una filiale o una succursale all'estero sono tutelati da un sistema di garanzia dei depositi particolarmente sicuro, a tali depositi si applica il tasso di deflusso previsto dalla rispettiva autorità di vigilanza nazionale nella propria attuazione del requisito LCR. Oltre alle esigenze di cui al capoverso 1, i depositi devono soddisfare le seguenti esigenze:

a. il sistema di garanzia dei depositi si basa su un sistema di prefinanziamento che prevede la riscossione periodica di contributi dalle banche con depositi garantiti;

b. la garanzia dei depositi dispone di fondi adeguati;

c. ai depositanti viene concesso l'accesso ai depositi garantiti entro breve tempo dall'attivazione della garanzia dei depositi.

**Art. 47** Depositi con una durata contrattuale residua superiore a 30 giorni di calendario o con una durata indeterminata

1 I depositi con una durata contrattuale residua superiore a 30 giorni di calendario o con una durata indeterminata che possono essere prelevati in virtù di diritti di disdetta straordinaria espliciti o impliciti e di opzioni di disdetta entro 30 giorni di calendario non devono essere considerati come depositi con scadenza entro 30 giorni di calendario, se:

a. il cliente deve corrispondere alla banca una penale per il prelievo del deposito tale da rendere il prelievo sufficientemente improbabile; e

b. al cliente viene corrisposto l'interesse sul deposito esclusivamente fino alla data del prelievo del deposito.

2 È considerato una penale secondo il capoverso 1 lettera a un pagamento composto da:

a. un'indennità per il danno derivante da una diminuzione del tasso d'interesse a seguito del prelievo anticipato del deposito rispetto alla durata contrattuale residua; e

b. almeno 200 punti base sul deposito.

3 Se una parte di un deposito può essere prelevata senza che venga applicata una penale secondo i capoversi 1 e 2, soltanto questa parte deve essere considerata come un deposito con scadenza entro 30 giorni di calendario.

4 Non sono soggetti alla penale secondo i capoversi 1 e 2 i prelievi di depositi per:

a. pagamenti di commissioni e interessi presso la banca in cui è contabilizzato il deposito;

b. ammortamenti ordinari e straordinari e rimborsi di impegni presso la banca in cui è contabilizzato il deposito;

c. il trasferimento verso un prodotto passivo presso la banca in cui è contabilizzato il deposito con un limite di prelievo e una durata comparativamente vincolanti.

**Art. 48** Prelievo anticipato di depositi

1 Se una banca consente il prelievo anticipato di depositi nonostante l'esistenza di clausole contrattuali che non riconoscono tale diritto al depositante, l'intera categoria di questi depositi deve essere considerata come depositi a vista e non in funzione della durata concordata.

2 Se concede il prelievo anticipato soltanto in casi di rigore, la banca non è tenuta a derogare alla durata concordata.

**Art. 49** Conti in metalli preziosi

I conti in metalli preziosi devono essere trattati come depositi a risparmio o depositi a vista. Possono essere esclusi dai depositi con scadenza entro 30 giorni di calendario, se:

a. il regolamento avviene in forma fisica; o

b. il cliente:

1. riceve, per contratto, un pagamento in contanti o l'accredito su un conto di compensazione al corso conseguito solo dopo che la banca ha venduto la posizione in metallo prezioso o l'operazione di copertura da essa effettuata, e

2. non vanta alcuna pretesa contrattuale a un pagamento in contanti al corso fissato per i metalli preziosi.

**Art. 50** Depositi di importo superiore a 1,5 milioni di franchi

Per i depositi che ammontano a più di 1,5 milioni di franchi secondo l'allegato 2 numero 1.2 OLiq si applica quanto segue:

a. i depositi fino a 100 000 franchi possono essere registrati come depositi stabili, purché il limite massimo dell'1,6 per cento della somma totale dei depositi garantiti o di 6 miliardi di franchi (art. 46 cpv. 3) sia rispettato;

b. ulteriori 1,4 milioni di franchi possono essere registrati come depositi meno stabili di clienti privati;

c. ulteriori depositi di importo superiore a 1,5 milioni di franchi come pure i depositi esteri coperti dalla garanzia dei depositi di importo superiore a 1,5 milioni di franchi devono essere registrati nella documentazione sulla liquidità sotto i depositi di grande volume secondo l'allegato 2 numero 1.2 OLiq.

**Art. 51** Obbligazioni di cassa e altri titoli di credito

Le obbligazioni di cassa e gli altri titoli di credito con una durata residua fino a 30 giorni di calendario possono essere registrati come depositi di clienti privati secondo l'allegato 2 numero 1.1.2 o 1.2 OLiq, se:

a. sono stati venduti esclusivamente a clienti privati e sono detenuti in depositi di clienti privati; e

b. è garantito che tali strumenti non possano essere acquistati né detenuti da soggetti diversi dai clienti privati.

## Sezione 13: Deflussi di fondi secondo l'allegato 2 OLiq derivanti da mezzi finanziari non garantiti, messi a disposizione da clienti commerciali o da grandi clienti

(all. 2 n. 2 OLiq)

### Art. 52 Applicazione ai clienti commerciali e ai grandi clienti delle disposizioni relative ai clienti privati

Gli articoli 43–49 e 51 si applicano per analogia ai clienti commerciali e ai grandi clienti.

### Art. 53 Esigenze generali

1 Sono considerati mezzi finanziari non garantiti, messi a disposizione da clienti commerciali o da grandi clienti secondo l'allegato 2 numero 2 OLiq:

a. i depositi che possono essere prelevati entro 30 giorni di calendario o la cui data di scadenza contrattuale più prossima rientra in questo periodo; e

b. i depositi senza data di scadenza fissa, inclusi quelli che possono essere disdetti a discrezione del cliente senza il pagamento di una penale secondo l'articolo 47 capoversi 1 e 2 e che comportano un rimborso nei successivi 30 giorni di calendario.

2 Per quanto riguarda i mezzi finanziari per i quali la banca dispone di un'opzione di disdetta, tale opzione deve essere considerata come avente l'effetto di accorciare la durata. Sono esclusi i casi in cui il prolungamento non produce effetti negativi sulla reputazione della banca.

### Art. 54 Piccole imprese

1 Sono considerate piccole imprese secondo l'allegato 2 numero 2.1 OLiq le persone giuridiche o le società di persone di diritto svizzero o estero del settore non finanziario:

a. il cui volume di crediti, eventualmente a livello consolidato, è inferiore a 1,5 milioni di franchi; e

b. il cui importo complessivo dei depositi, eventualmente a livello consolidato, è inferiore a 1,5 milioni di franchi.

2 I depositi di piccole imprese possono essere tenuti dalla banca come depositi di clienti privati se presentano caratteristiche analoghe a questi ultimi.

**Art. 55** Depositi di associazioni, fondazioni e società di persone

I depositi delle associazioni secondo l'articolo 60 del Codice civile (CC)[17], delle fondazioni secondo l'articolo 80 CC che perseguono uno scopo di utilità pubblica o delle società di persone secondo gli articoli 530, 552 e 594 del Codice delle obbligazioni[18] oppure di persone giuridiche o società di persone secondo il diritto estero che corrispondono alle associazioni, alle fondazioni e alle società di persone secondo il diritto svizzero possono essere trattati come depositi di clienti privati se l'associazione, la fondazione che persegue uno scopo di utilità pubblica o la società di persone soddisfa le esigenze relative alle piccole imprese secondo l'articolo 54.

**Art. 56** Depositi operativi e non operativi

1 Sono considerati depositi operativi secondo l'allegato 2 numero 2.2 OLiq i depositi di clienti commerciali o di grandi clienti derivanti da relazioni di «clearing», servizi di banca depositaria o di «cash management» e che soddisfano le seguenti esigenze:

a. i depositi sono forniti nell'ambito di una relazione d'affari consolidata, da cui il depositante dipende in misura essenziale;

b. i depositi non sono costituiti da servizi di «prime brokerage» o di banca corrispondente;

c. il depositante non ha la possibilità di ritirare gli importi che giungono legalmente a scadenza entro 30 giorni di calendario senza pregiudicare la propria attività;

d. i servizi sono forniti nel quadro di un accordo giuridicamente vincolante;

e. i depositi sono detenuti in conti contrassegnati in modo specifico e remunerati in modo tale da non offrire al depositante alcun incentivo economico a mantenere i depositi in eccesso su tali conti.

2 I depositi di altre banche svizzere sono considerati operativi se entrambe le banche hanno concordato contrattualmente che i depositi devono essere classificati come operativi.

3 Per la quota dei depositi considerati come depositi operativi per finalità di «clearing», di deposito e di «cash management», le banche delle categorie 1, 2 e 3 secondo l'allegato 3 OBCR[19] devono quantificare in modo motivato e comprensibile, con l'ausilio di un modello interno, il volume minimo che il depositante deve detenere per il mantenimento dell'attività. Nel calcolo dei depositi operativi, gli istituti finanziari che forniscono servizi secondo l'allegato 1*a* lettera A numero 2 OLiq devono registrare come depositi non operativi i depositi a vista di altre banche svizzere o di banche estere provenienti da Stati che hanno introdotto il requisito LCR in conformità alle disposizioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

4 Il modello interno deve essere presentato in via preliminare alla FINMA per approvazione. Se la FINMA non approva il modello interno, per le banche delle categorie 1,

17 RS **210**
18 RS **220**
19 RS **952.02**

2 e 3 secondo l'allegato 3 OBCR tutti i depositi in questione devono essere registrati come depositi non operativi.

5 L'approvazione del modello interno è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni:

a. la divisione preposta alla negoziazione, il «back office» e l'unità di controllo dei rischi della banca devono disporre di un'infrastruttura informatica sufficiente;

b. il modello interno e i corrispondenti sistemi di gestione del rischio:
   1. si fondano su un'impostazione solida,
   2. sono implementati correttamente,
   3. considerano le attività specifiche della banca, e
   4. sono stati validati internamente.

6 Le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR devono, a seconda della controparte, registrare le seguenti quote dei depositi come depositi non operativi:

a. l'80 per cento dei depositi per gli istituti non finanziari, i Governi centrali, le banche centrali, gli enti territoriali subordinati e altri enti di diritto pubblico e le banche multilaterali di sviluppo, come pure i depositi attribuiti a questa categoria secondo l'articolo 60 capoverso 2;

b. il 90 per cento dei depositi per gli istituti finanziari che non sono banche e per tutte le altre persone giuridiche e tutti gli altri clienti commerciali;

c. il 100 per cento dei depositi per gli istituti finanziari che forniscono servizi secondo l'allegato 1*a* numero 2 OLiq, esclusi i depositi per i quali secondo il capoverso 2 entrambe le parti hanno concordato contrattualmente che sono considerati depositi operativi.

7 In deroga al capoverso 6, le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR possono determinare la quota di depositi operativi mediante un modello interno se possono dimostrare di essere in grado di gestire un tale modello. In questo caso, il capoverso 1 lettere a, c e d si applica per analogia.

### **Art. 57** Depositi di membri di un gruppo finanziario

1 Dei depositi detenuti da membri di un gruppo finanziario può essere computato con un tasso di deflusso del 25 per cento secondo l'allegato 2 numero 2.3 OLiq soltanto l'importo che:

a. è collocato in virtù di esigenze minime statutarie registrate presso l'autorità di vigilanza;

b. è funzionale al sistema di tutela definito a livello statutario contro il rischio di insolvenza o di illiquidità del gruppo finanziario; o

c. è considerato un deposito operativo secondo l'articolo 56 capoverso 1.

2 Le obbligazioni di cassa e gli altri titoli di credito con una durata residua fino a 30 giorni di calendario possono essere registrati come depositi di istituti non finanziari

secondo l'allegato 2 numero 2.4.2 OLiq, se è garantito che non possono essere detenuti da istituti finanziari, comprese le imprese ad essi correlate e altre persone giuridiche.

**Art. 58** Depositi derivanti da conti di libero passaggio e dalla previdenza individuale vincolata

1 Per i depositi derivanti da conti di libero passaggio e dalla previdenza individuale vincolata, il tasso di deflusso per i depositi meno stabili di clienti privati secondo l'allegato 2 numero 1.1.2 OLiq può essere utilizzato se i depositi:

a. possono essere prelevati entro 30 giorni di calendario da clienti privati, ma non dalla fondazione di libero passaggio o dalla fondazione bancaria; e

b. possono essere attribuiti in modo univoco al cliente privato.

2 Per determinare se un cliente privato supera il limite massimo di 1,5 milioni di franchi secondo l'allegato 2 numero 1.2 OLiq, i depositi non devono essere aggregati con altri depositi.

**Art. 59** Depositi costituiti in pegno

I depositi della previdenza individuale vincolata che sono costituiti in pegno e gli altri depositi costituiti in pegno non devono essere registrati come deflussi se risultano vincolati per più di 30 giorni di calendario attraverso l'operazione sottostante alla costituzione in pegno.

**Art. 60** Depositi di altre persone giuridiche

1 Per la categorizzazione dei depositi come depositi di tutte le altre persone giuridiche secondo l'allegato 2 numero 2.5 OLiq è determinante la persona avente economicamente diritto ai depositi.

2 I depositi possono essere registrati come depositi di istituti non finanziari secondo l'allegato 2 numero 2.4.1 o 2.4.2 OLiq, se:

a. l'avente economicamente diritto è una persona fisica chiaramente identificabile oppure è costituito da più persone fisiche legate da un rapporto di parentela;

b. l'avente economicamente diritto è il proprietario del deposito;

c. la persona giuridica:

1. non persegue lo scopo dell'investimento collettivo di capitale,

2. non è una società veicolo di una banca, e

3. non è una società correlata a una banca.

3 Se gli strumenti finanziari che combinano risparmio e investimento (prodotti «unit-linked») sono segregati rispetto ad altri valori patrimoniali, i corrispondenti attivi e passivi possono essere compensati («netting»). Un'eventuale eccedenza di attivi deve essere considerata come un deflusso derivante da «depositi di tutte le altre persone giuridiche».

**Art. 61** Depositi di società correlate

I deflussi provenienti da depositi di società correlate secondo l'allegato 2 numero 2.5 OLiq devono essere contabilizzati sotto «altre persone giuridiche», tranne se i mezzi finanziari messi a disposizione:

a. fanno parte di una relazione d'affari operativa secondo l'articolo 56 capoversi 1 e 2;

b. sono un deposito presso un gruppo finanziario secondo l'articolo 57 capoverso 1; o

c. provengono da società correlate che non sono istituti finanziari.

**Art. 62** Titoli di credito non garantiti

1 I titoli di credito non garantiti secondo l'allegato 2 numero 2.6 OLiq comprendono tutti i titoli di credito emessi dalla banca che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario, eccetto le obbligazioni di cassa e i titoli di credito che sono stati venduti esclusivamente a clienti privati e soddisfano i criteri dell'articolo 51.

2 I titoli di credito non garantiti non devono essere registrati come deflusso di fondi se non generano alcun deflusso di liquidità presso la banca e possono essere ridotti in modo tale che il volume di HQLA rimanga invariato.

**Art. 63** «Prime brokerage»

1 I depositi a vista che derivano dall'offerta di servizi di «prime brokerage», compresi i crediti provenienti da attività che soddisfano le esigenze concernenti i depositi operativi secondo l'articolo 56 capoversi 1 e 2, devono essere trattati separatamente dai portafogli segregati in conformità ai requisiti della protezione nazionale dei clienti. Non viene effettuata alcuna compensazione («netting») rispetto ad altre posizioni di clienti considerate nel calcolo del requisito LCR.

2 I portafogli segregati che non devono essere compensati sono computati come afflussi secondo l'articolo 86 capoverso 1 e devono essere esclusi dalle HQLA.

## Sezione 14: Deflussi di fondi secondo l'allegato 2 OLiq provenienti da operazioni su derivati e altre transazioni

(all. 2 n. 5 OLiq)

**Art. 64** Calcolo del deflusso netto di fondi provenienti da operazioni su derivati

1 Il deflusso netto di fondi provenienti da operazioni su derivati secondo l'allegato 2 numero 5.1 OLiq è calcolato sulla base degli afflussi e dei deflussi di fondi contrattuali attesi.

2 Nel calcolo occorre tenere conto di quanto segue:

a. gli afflussi e i deflussi di fondi per controparte possono essere compensati («netting»):
   1. se è in vigore un accordo quadro in materia di compensazione,
   2. se si tratta di derivati in valute estere che prevedono lo scambio simultaneo del valore nominale, o
   3. se, per il requisito LCR in franchi, gli afflussi e i deflussi sono regolati lo stesso giorno ed è previsto lo scambio simultaneo del valore nominale;

b. nel caso delle opzioni, si deve presumere che queste vengano esercitate se presentano un valore di sostituzione positivo per l'acquirente e se è stata concordata contrattualmente la possibilità di esercitarle;

c. nel calcolo devono essere esclusi i deflussi conseguenti a variazioni del valore di mercato del derivato e i deflussi conseguenti a variazioni della valutazione delle garanzie secondo l'articolo 68;

d. se i derivati sono garantiti da HQLA, i deflussi di fondi devono essere calcolati previa rettifica dei corrispondenti afflussi di contanti o di garanzie.

3 Sono considerate altre transazioni secondo l'allegato 2 numeri 5.2–5.7 OLiq le transazioni connesse a strutture analoghe ai derivati, in particolare prodotti strutturati. Non ne fanno parte le operazioni di rifinanziamento garantite, incluse le operazioni di prestito di titoli.

**Art. 65** Deposito di garanzie in caso di declassamento del rating

1 Se, a seguito di un declassamento del suo rating a lungo termine fino a 3 classi di rating comprese, è tenuta contrattualmente a depositare garanzie aggiuntive (all. 2 n. 5.2 OLiq) per operazioni finanziarie, su derivati e altre transazioni secondo la tabella di concordanza pubblicata conformemente all'articolo 6 capoverso 2 OFoP[20], la banca deve contabilizzare l'intero importo di tali garanzie come deflusso di liquidità.

2 Se il deposito di garanzie aggiuntive, l'estinzione anticipata degli impegni in essere o l'utilizzo di un impegno eventuale sono collegati al rating a breve termine della banca e la controparte può esigere, in caso di un declassamento del rating a lungo termine della banca fino a 3 classi di rating comprese, che la banca depositi garanzie aggiuntive, estingui anticipatamente gli impegni in essere o utilizzi gli impegni eventuali, l'importo totale di tali garanzie deve essere registrato come deflusso di liquidità.

3 In caso di declassamento, la banca deve tenere conto degli effetti su tutti i tipi di garanzie depositate, nonché dei «trigger» contrattuali che modificano i diritti di ricostituzione in pegno per le garanzie non segregate.

**Art. 66** Modello interno

1 Per quantificare il flusso netto di fondi provenienti da operazioni su derivati o da altre transazioni a seguito di variazioni del valore di mercato, la FINMA può autorizzare le banche ad applicare un modello interno anziché un approccio retrospettivo.

20 RS **952.03**

2 L'approvazione del modello interno è subordinata all'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 56 capoverso 5.

3 In caso di applicazione di un modello interno, devono essere rispettati i seguenti criteri:

a. nel caso di un approccio basato su scenari, devono essere formulate ipotesi sulle situazioni di stress la cui portata corrisponda almeno a quella dello scenario LCR;

b. nel caso di un approccio basato sul modello «value at risk», deve essere applicato un livello di confidenza di almeno il 98 per cento, nonché un periodo di detenzione di 30 giorni di calendario;

c. la parametrizzazione del modello attraverso dati storici deve basarsi su uno storico dei dati di almeno 24 mesi;

d. se non è disponibile uno storico dei dati secondo la lettera c o se viene scelto un approccio alternativo, deve essere effettuata una stima conservativa corrispondente alla portata dello scenario LCR.

4 Se la FINMA non approva il modello interno, deve essere utilizzato l'approccio retrospettivo.

**Art. 67** Compensazioni delle transazioni «settled to market»

Le compensazioni ricevute ed effettuate delle transazioni «settled to market» devono essere computate nel deflusso netto di flussi (all. 2 n. 5.6 OLiq).

**Art. 68** Garanzie fornite

1 Se per operazioni su derivati e altre transazioni con la stessa controparte una banca fornisce e riceve garanzie che non costituiscono attivi della categoria 1 (all. 2 n. 5.7 OLiq), il 20 per cento del valore delle garanzie fornite, al netto di quelle ricevute, deve essere registrato come deflusso, in modo da coprire le potenziali variazioni della valutazione.

2 Nel calcolo del deflusso devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a. le garanzie ricevute possono essere dedotte soltanto se le stesse non sono soggette ad alcuna restrizione circa il loro ulteriore utilizzo;

b. il tasso di deflusso del 20 per cento viene applicato al valore nominale delle garanzie da fornire, al netto di eventuali riduzioni del valore applicabili alla categoria di garanzie in questione;

c. le garanzie detenute in un conto a margine separato possono essere utilizzate per compensare i deflussi soltanto se sono collegate a pagamenti compensabili dello stesso conto.

## Sezione 15: Ulteriori deflussi di fondi secondo l'allegato 2 OLiq

**Art. 69** Linee di credito e di liquidità: disposizioni generali

1 Le linee di credito e di liquidità secondo l'allegato 2 numero 8.1 OLiq comprendono gli accordi contrattuali che prevedono la messa a disposizione di fondi sia irrevocabili sia revocabili a determinate condizioni o rescindibili unilateralmente.

2 La parte delle linee di credito e di liquidità non utilizzata può essere calcolata previa deduzione delle HQLA, al netto di riduzioni del valore, che sono già state fornite dalla controparte come garanzie per la linea di credito o di liquidità, o che la controparte è tenuta a fornire in virtù di obblighi contrattuali.

3 Per la deduzione delle HQLA al netto di riduzioni del valore, la banca deve avere la facoltà giuridica e la capacità operativa di utilizzare le garanzie in nuove operazioni di raccolta di fondi una volta attivata la linea di credito o di liquidità e non deve sussistere alcuna correlazione significativa tra la probabilità di attivazione della linea di credito o di liquidità e il valore di mercato delle garanzie.

4 Nei casi di una ripartizione del credito concordata contrattualmente con altri creditori (sindacazione) deve essere registrato l'importo complessivo di tale operazione, tranne se esiste un impegno irrevocabile di sindacazione da parte degli altri creditori che, per analogia alle norme contabili applicabili, comporterebbe la non iscrizione a bilancio della parte garantita dagli altri creditori. In questo caso deve essere registrata come linea di credito o di liquidità soltanto la quota della banca concordata contrattualmente.

5 Le linee di credito e di liquidità nei confronti di altre persone giuridiche che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 2 possono essere trattate come linee di finanziamento nei confronti di istituti non finanziari.

**Art. 70** Linee di credito

1 Le linee di finanziamento di carattere generale per il finanziamento dell'attività operativa e per il capitale di esercizio dei clienti commerciali sono considerate linee di credito.

2 L'obbligo di effettuare versamenti suppletivi nei confronti delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie previste dalla legge deve essere registrato come linea di credito (all. 2 n. 8.1.3 OLiq).

3 La parte della linea di rifinanziamento che copre i titoli di credito che non giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario deve essere registrata come linea di credito, purché possa essere utilizzata per scopi diversi dalla copertura dei debiti emessi.

4 Una linea di finanziamento concessa a una società veicolo di finanziamento che non viene utilizzata per sostituire un finanziamento sui mercati finanziari può essere registrata come linea di credito, se:

a. la società veicolo di finanziamento è garantita da un istituto non finanziario; o

b. la società veicolo di finanziamento costituisce una partecipazione maggioritaria di un istituto non finanziario, è controllata da quest'ultimo ed è stata fondata esclusivamente allo scopo di finanziare le attività di tale istituto non finanziario.

**Art. 71** Linee di liquidità

1 Ai fini del requisito LCR, una linea di liquidità è definita come un impegno di copertura confermato ma non ancora utilizzato («back-up facility») di cui il cliente può avvalersi:

a. per il finanziamento di titoli di credito in scadenza emessi sul mercato dei capitali (linea di rifinanziamento);

b. per il finanziamento di transazioni pianificate sul mercato dei capitali in relazione ad acquisizioni di imprese (linea di credito per acquisizioni) che devono essere finanziate sul mercato; o

c. per il finanziamento di nuove emissioni pianificate che devono essere collocate sul mercato (linea di finanziamento di nuove emissioni).

2 Nel caso di una linea di rifinanziamento, deve essere registrato come linea di liquidità soltanto l'importo corrispondente all'ammontare dei titoli di credito del cliente in circolazione che giungono a scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario e che risultano coperti dalla linea di rifinanziamento.

3 Ogni linea di finanziamento a favore di fondi speculativi («hedge funds»), fondi del mercato monetario e società veicolo deve essere registrata integralmente come linea di liquidità a prescindere dai capoversi 1 e 2 e dall'articolo 70 capoversi 1 e 3.

**Art. 72** Altri impegni eventuali volti allo stanziamento di fondi

1 I deflussi di fondi derivanti da prodotti strutturati e da titoli sintetici equiparabili aventi particolari requisiti in materia di liquidità per i quali la banca assicura una buona negoziabilità (all. 2 n. 9.3.4 OLiq) devono essere registrati in caso di accordi contrattualmente vincolanti e in caso di una dichiarazione d'intenti condizionata.

2 I deflussi di fondi derivanti da fondi del mercato monetario amministrati, emessi dalla banca e gestiti allo scopo di mantenere un valore stabile (all. 2 n. 9.3.5 OLiq) non devono essere registrati se la legislazione in materia di fondi del Paese in cui i fondi sono stati istituiti:

a. esclude un sostegno da parte della banca che vada oltre le riserve minime stabilite per legge; o

b. limita in modo sufficiente il rischio di un sostegno prescrivendo norme applicabili alla qualità del credito dei valori patrimoniali ammessi e mettendo a disposizione strumenti adeguati per la gestione di una situazione di mercato tesa.

**Art. 73** Altri deflussi di fondi contrattuali entro 30 giorni

1 Tutti i deflussi di fondi contrattuali dei successivi 30 giorni di calendario non ancora considerati ai numeri 1–12 devono essere registrati come altri deflussi di fondi contrattuali (all. 2 n. 13 OLiq). Per gli importi superiori all'1 per cento dei deflussi netti di fondi che per la banca hanno un impatto rilevante sul requisito LCR, occorre comunicare alla FINMA quali posizioni sono state registrate come «altri deflussi di fondi contrattuali». Devono essere comunicate soltanto le modifiche rilevanti delle posizioni rispetto al mese precedente.

2 Gli ordini non ancora effettuati di acquisto di titoli che non costituiranno HQLA delle categorie 1 e 2a e gli ordini di vendita di titoli che non concernono HQLA delle categorie 1 e 2a possono essere compensati se vengono effettuati lo stesso giorno e sulla stessa sede di negoziazione.

3 I deflussi di fondi derivanti da eventi scatenanti basati sul mercato («market-based trigger») devono essere attribuiti alla corrispondente categoria di deflusso secondo l'allegato 2 OLiq ed essere registrati il prima possibile.

4 Se la probabilità che l'evento scatenante basato sul mercato si verifichi è inferiore all'1 per cento, non deve essere registrato alcun deflusso di fondi. Altrimenti si applica il tasso di deflusso per «altri deflussi di fondi contrattuali».

5 Per il calcolo della probabilità che si verifichi un evento scatenante basato sul mercato deve essere utilizzato un modello di valutazione approvato dalla FINMA e il periodo di detenzione deve essere fissato a 30 giorni di calendario. L'approvazione del modello interno è subordinata all'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 56 capoverso 5.

## Sezione 16: Afflussi di fondi secondo l'allegato 3 OLiq

**Art. 74** Esigenze generali

1 Un afflusso contrattuale dei successivi 30 giorni di calendario derivante da un credito in essere, inclusi i pagamenti di interessi, può essere registrato come afflusso di fondi secondo l'allegato 3 OLiq, se:

a. in relazione a tale credito non sussiste né una mora, né una rettifica di valore;

b. per tale credito, entro i successivi 30 giorni di calendario non è attesa né un'inadempienza, né una rettifica di valore per i rischi di perdita derivanti da crediti compromessi secondo l'articolo 24 OAPC-FINMA[21]; e

c. non si tratta di un afflusso di fondi vincolato a una condizione accessoria.

2 Gli afflussi confermati e irrevocabili dei successivi 30 giorni di calendario derivanti da transazioni con decorrenza futura («forward starting transactions») sono considerati crediti in essere.

21 RS **952.024.1**

**Art. 75** HQLA concesse in prestito

Le HQLA concesse in prestito a cui non corrisponde alcuna transazione compensatoria per il tramite di un'operazione di pronti contro termine o un «collateral swap» e che la banca recupera o può reclamare entro i successivi 30 giorni di calendario possono essere registrate come altri afflussi contrattuali di fondi secondo l'allegato 3 numero 6 OLiq. Nel caso delle HQLA della categoria 2 occorre tenere conto delle riduzioni del valore di cui all'articolo 15*b* capoversi 4 e 6 OLiq.

**Art. 76** Rettifica di valore per i rischi di perdita

Se per un portafoglio creditizio sussiste una rettifica di valore per i rischi di perdita derivanti da crediti non compromessi pari a X per cento, soltanto il 100 per cento meno X per cento degli afflussi da tale portafoglio creditizio contrattualmente dovuti entro i successivi 30 giorni di calendario può essere registrato come afflusso.

**Art. 77** Depositi a vista presso altre banche

I depositi a vista presso altre banche nazionali o presso banche estere in Stati che hanno introdotto il requisito LRC conformemente alle disposizioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria possono essere registrati come afflussi di fondi se per tali crediti non è attesa né un'inadempienza, né una rettifica di valore entro i successivi 30 giorni di calendario.

**Art. 78** Registrazione degli afflussi di fondi

1 Gli afflussi di fondi devono essere registrati, tenendo conto dei diritti contrattuali delle parti contraenti, all'ultimo termine utile. Non devono essere formulate ipotesi concernenti la scadenza (scadenze fittizie).

2 Gli afflussi di fondi derivanti da crediti che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario non possono essere registrati, se:

a. sono stati concessi nel quadro di un accordo o di un impegno contrattuale che definisce esplicitamente condizioni come il tasso d'interesse o, nel caso di prodotti correlati a un tasso d'interesse di riferimento, il margine, nonché l'ammontare e la durata;

b. il loro prolungamento da parte della banca è usuale; e

c. l'accordo o l'impegno contrattuale soggiacente non giunge a scadenza.

**Art. 79** Scoperti

Gli scoperti concessi sotto forma di linee di credito in conto corrente e gli altri scoperti di conto non esplicitamente concessi che hanno carattere temporaneo possono essere registrati come afflussi.

**Art. 80** Crediti senza una scadenza precisa

Gli afflussi di fondi derivanti da crediti senza una scadenza precisa non possono essere registrati. I rimborsi minimi, gli interessi o le commissioni concordati contrattualmente possono essere registrati se giungono a scadenza nei successivi 30 giorni di calendario e i corrispondenti tassi di afflusso secondo l'allegato 3 numeri 5.1–5.3 OLiq vengono registrati.

**Art. 81** Interessi e pagamenti rateali

Gli interessi e i pagamenti rateali di tutti i crediti non compromessi come pure i rimborsi integrali di crediti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 possono essere registrati come afflussi di fondi.

**Art. 82** Ricavi non finanziari

Gli afflussi da ricavi che non costituiscono ricavi finanziari non possono essere registrati come altri afflussi contrattuali di fondi.

**Art. 83** Prestiti marginali

È considerato un prestito marginale secondo l'allegato 3 numero 2 OLiq un prestito garantito che viene concesso a un cliente affinché possa assumere posizioni di negoziazione e nell'ambito del quale il possesso e il diritto di ricostituzione in pegno delle garanzie vengono trasferiti alla banca.

**Art. 84** Depositi operativi presso altri istituti finanziari e depositi presso l'istituto centrale di un sistema finanziario

1 Gli averi che la banca detiene presso banche corrispondenti e i depositi presso l'istituto centrale di un sistema finanziario secondo l'allegato 3 numero 4 OLiq sono considerati depositi operativi presso altri istituti finanziari.

2 Per le banche delle categorie 1, 2 e 3 secondo l'allegato 3 OBCR[22], i depositi di altre banche svizzere sono considerati operativi, se ciò è stato concordato contrattualmente.

3 Le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR possono registrare tutti i depositi presso istituti finanziari come depositi non operativi. Sono esclusi dalla registrazione come depositi non operativi gli averi che la banca detiene presso banche corrispondenti e i depositi che per contratto sono considerati depositi operativi.

4 In deroga al capoverso 3, le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR possono determinare la quota di depositi operativi mediante un modello interno se possono dimostrare di essere in grado di gestire un tale modello. In questo caso, l'articolo 56 capoverso 2 si applica per analogia.

5 I depositi presso SIX SIS sono ripartiti nel modo seguente in operativi e non operativi:

a. devono essere registrati come operativi tutti depositi su conti «collateral»;

22 RS **952.02**

b. possono essere registrati come non operativi tutti gli altri depositi se per contratto giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario o possono essere prelevati senza il pagamento di una penale conformemente all'articolo 47 capoversi 1 e 2, e non sono registrati come averi presso la BNS.

**Art. 85** Operazioni su derivati

1 L'articolo 64 capoversi 1 e 2 lettere a e b si applica per analogia al calcolo dell'afflusso netto di fondi provenienti da operazioni su derivati (all. 3 n. 6.1 OLiq).

2 Se le operazioni su derivati e le altre transazioni sono garantite da HQLA, gli afflussi di fondi devono essere calcolati previa deduzione dei deflussi di contanti o di garanzie che, a parità di condizioni, risulterebbero dagli obblighi contrattuali della banca di fornire contanti o garanzie.

**Art. 86** Titoli che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario

1 Nell'allegato 3 numero 6.2 OLiq rientrano gli afflussi derivanti dallo svincolo di depositi o titoli che sono detenuti presso conti segregati conformemente alle prescrizioni regolamentari per la tutela delle attività di negoziazione della clientela, a condizione che tali importi segregati soddisfino le esigenze in materia di HQLA.

2 Gli attivi delle categorie 1 e 2 che giungono a scadenza entro 30 giorni devono essere inclusi nel volume di HQLA e non essere registrati come afflussi, a condizione che soddisfino tutti i requisiti operativi concernenti la gestione delle HQLA secondo l'articolo 28.

## Capitolo 4: Esigenze quantitative: quota di finanziamento

## Sezione 1: Esigenze generali

**Art. 87** Definizione di istituto finanziario

In deroga all'articolo 1 lettera b, sono considerati istituti finanziari ai sensi della NSFR:

a. le banche;

b. le società di intermediazione mobiliare che non tengono conti;

c. le società di assicurazione;

d. le società fiduciarie;

e. i beneficiari.

**Art. 88** Applicazione delle disposizioni relative al requisito LCR

Se non diversamente specificato, le disposizioni relative al requisito LCR secondo gli articoli 17–86 si applicano per analogia alla NSFR.

**Art. 89** Agevolazioni

1 Su richiesta, la FINMA concede a una banca un'agevolazione secondo l'articolo 17*h* capoverso 3 OLiq.

2 A tal fine, la banca deve indicare quali altri singoli istituti dello stesso gruppo finanziario domiciliati in Svizzera devono essere considerati per valutare se il finanziamento stabile è sufficiente.

3 Il requisito NSFR da pubblicare è escluso da tale agevolazione.

## Sezione 2: Attivi gravati

(art. 17*i* OLiq)

**Art. 90**

1 Gli attivi di cui all'articolo 17*i* capoverso 2 OLiq sono considerati gravati se sono stati costituiti in pegno come garanzia per un impegno in essere o se non possono più essere impiegati, venduti o trasferiti per coprire fonti di finanziamento supplementari.

2 Se la durata residua dei titoli gravati che vengono impiegati a titolo di garanzia nelle operazioni di finanziamento garantite è inferiore alla durata dell'operazione di finanziamento, tali titoli vengono registrati come gravati per tutta la durata dell'operazione di finanziamento garantita.

3 Nel caso di operazioni di finanziamento parzialmente garantite, devono essere considerate le caratteristiche specifiche delle singole parti di tali operazioni. La parte garantita e la parte non garantita dell'operazione devono essere attribuite separatamente l'una dall'altra alla rispettiva categoria di ammontare di provvista stabile obbligatoria («required stable funding», RSF). Se non è possibile suddividere l'operazione in una parte garantita e in una parte non garantita, deve essere applicato il fattore RSF più elevato a tutta l'operazione.

4 Per le operazioni di pronti contro termine attivi senza limitazione della durata («non-maturity/open reverse repo») si deve presumere che la durata sia superiore a un anno. Se la banca, sulla base di un'analisi quantitativa e qualitativa, può motivare e dimostrare in modo comprensibile che l'operazione senza limitazione della durata ha, secondo le consuetudini commerciali, carattere di breve termine, è possibile registrare tale operazione con una durata inferiore a un anno. Tale analisi deve essere effettuata annualmente e deve essere confermata alla FINMA dalla società di audit nel quadro dell'audit prudenziale.

5 Per quanto concerne i titoli concessi in prestito che sono stati precedentemente ricevuti a titolo di garanzia, ma che non figurano nel bilancio della banca, il credito relativo all'operazione di finanziamento di titoli è considerato come gravato per tutta la durata del prestito.

## Sezione 3: Impegni e crediti da operazioni su derivati

(art. 17*j* OLiq)

### Art. 91

1 Se, nelle operazioni su derivati, un attivo concernente garanzie depositate sotto forma di margini di variazione, dedotto dai valori di sostituzione negativi per il calcolo dell'indicatore NSFR conformemente ad accordi di compensazione secondo l'articolo 17*j* capoverso 3 OLiq, è iscritto a bilancio in conformità alle prescrizioni contabili, tale attivo non deve essere considerato nel calcolo del RSF per evitare una doppia registrazione.

2 Per le operazioni su derivati in cui è stato fissato un limite minimo per l'importo delle garanzie che devono essere scambiate giornalmente, l'importo delle garanzie inferiore a tale limite minimo può essere dedotto dai valori di sostituzione positivi se le condizioni di cui all'articolo 12 capoverso 3 dell'ordinanza della FINMA del 6 marzo 2024[23] sul «leverage ratio» e i rischi operativi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare sono soddisfatte.

3 Se i margini iniziali e di variazione non sono separati, per il calcolo del margine iniziale (all. 4 n. 6.5 e all. 5 n. 6.1 OLiq) occorre procedere nel modo seguente:

a. nelle operazioni in derivati negoziati fuori borsa («over-the-counter», OTC), l'intero importo che una banca deve versare alla controparte nel momento in cui viene effettuata l'operazione deve essere registrato come margine iniziale; non è consentita una compensazione tra il margine iniziale e il margine di variazione;

b. se il margine iniziale viene calcolato a livello di portafoglio, l'importo calcolato al giorno di riferimento dell'indicatore NSFR è considerato come margine iniziale;

c. nelle operazioni su derivati che vengono compensate per il tramite di una controparte centrale il margine iniziale corrisponde al pagamento totale effettuato alla controparte centrale, al netto delle perdite di valore di mercato nel portafoglio corrispondente delle operazioni su derivati compensate.

4 Se, nelle operazioni su derivati, conformemente alle prescrizioni contabili viene iscritto a bilancio un attivo concernente garanzie depositate sotto forma di margini iniziali, tale attivo non deve essere registrato come attivo gravato nel calcolo del RSF.

5 Per il calcolo degli impegni da operazioni su derivati (all. 5 n. 7.3 OLiq), nella determinazione del valore di mercato devono essere escluse le compensazioni effettuate e ricevute delle transazioni «settled to market».

23 RS **952.033.11**

## Sezione 4: Calcolo dell'ammontare di provvista stabile disponibile e determinazione della durata residua degli strumenti di capitale proprio e degli impegni

(art. 17*k* e 17*l* OLiq)

### Art. 92 Fattore ASF per i conti di libero passaggio e i conti della previdenza individuale vincolata

Per i depositi derivanti da conti di libero passaggio e dalla previdenza individuale vincolata può essere applicato un fattore del 90 per cento dell'ammontare di provvista stabile disponibile («available stable funding», ASF), se:

a. tali fondi possono essere prelevati soltanto dalla persona fisica entro un anno;

b. tali fondi possono essere prelevati dalla fondazione di libero passaggio o bancaria solo in caso di un peggioramento sostanziale del rating della banca; e

c. i depositi possono essere attribuiti in modo univoco alla persona fisica.

### Art. 93 Fattore ASF per finanziamenti interni allo stesso gruppo finanziario

Conformemente all'articolo 17*r* OLiq, per i finanziamenti interni allo stesso gruppo finanziario si applica, in deroga all'allegato 4 OLiq, un fattore ASF dello 0 per cento, se il finanziamento proviene da una controparte interna al gruppo che:

a. non adempie l'esigenza regolamentare in materia di finanziamento stabile ad essa applicabile; o

b. non deve adempiere alcuna esigenza regolamentare in materia di finanziamento stabile e che non può dimostrare, mediante un modello interno approvato dalla FINMA, di disporre di un finanziamento stabile sufficiente per l'orizzonte temporale di un anno; l'approvazione del modello interno è subordinata all'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 56 capoverso 5.

### Art. 94 Determinazione della durata residua degli strumenti di capitale proprio e degli impegni

1 Per i deflussi di fondi, come i rimborsi e i pagamenti di interessi, che hanno una scadenza inferiore a un anno, ma che derivano da impegni con una durata pari o superiore a un anno secondo l'allegato 4 numero 1.3 OLiq, la durata residua e il fattore ASF che ne deriva vengono determinati in funzione della data di scadenza del deflusso di fondi e della controparte.

2 Le posizioni corte («short position») e le posizioni con durata aperta sono considerate impegni senza durata fissa secondo l'allegato 4 numero 6.2 OLiq.

3 I depositi operativi secondo l'allegato 2 numero 2.2 OLiq devono essere registrati nella NSFR con una durata fino a sei mesi.

4 Per determinare la durata degli strumenti di finanziamento il cui rimborso dipende da eventi scatenanti basati sul mercato, occorre considerare la prima data possibile del rimborso. Le banche possono derogare a questa regola determinando la durata con

l'ausilio di un modello interno approvato dalla FINMA. Il modello interno deve tenere adeguatamente conto del rischio che l'evento scatenante basato sul mercato possa ridurre la durata.

5 L'approvazione del modello interno è subordinata all'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 56 capoverso 5.

## Sezione 5: Calcolo del RSF

(art. 17*m* OLiq)

### Art. 95 Valore contabile degli attivi

Il valore contabile («carrying value») di un attivo è calcolato secondo il valore esposto a bilancio («accounting value») al netto delle singole rettifiche di valore di cui all'articolo 50*a* capoverso 1 lettera a OFoP[24].

### Art. 96 Mutui in obbligazioni fondiarie

Le banche devono tenere conto di un credito ipotecario gravato a titolo di garanzia per mutui in obbligazioni fondiarie secondo l'articolo 11 della legge del 25 giugno 1930[25] sulle obbligazioni fondiarie mediante un approccio basato su «pool» nel modo seguente:

a. il valore contabile del credito ipotecario gravato è dedotto, per i crediti ipotecari su immobili d'abitazione, con un fattore RSF del 65 per cento secondo l'allegato 5 numeri 5.1, 5.1*a* e 5.3 OLiq;

b. deve essere dedotto il prodotto della somma dei valori contabili dei mutui in obbligazioni fondiarie di un segmento di scadenza specifico con il grado minimo di copertura regolamentare della rispettiva centrale di emissione di obbligazioni fondiarie; il risultato deve essere sottratto dai crediti ipotecari su immobili d'abitazione non gravati con la stessa durata residua e aggiunto ai crediti ipotecari su immobili d'abitazione gravati;

c. la durata per la quale tali crediti sono gravati corrisponde alla durata residua dei mutui in obbligazioni fondiarie; per le durate residue di tutti i crediti ipotecari su immobili d'abitazione gravati deve essere utilizzata la stessa durata.

### Art. 97 Copertura eccedente

1 Gli attivi il cui deposito finalizzato alla costituzione dello stock di copertura di un prestito garantito comporta una copertura eccedente sono considerati gravati. Fanno eccezione i casi in cui una banca può alienare tali attivi o impiegarli per emettere altri prestiti garantiti.

24 RS **952.03**
25 RS **211.423.4**

2 L'impiego o la deduzione degli attivi che generano la copertura eccedente non devono essere ostacolati né da motivi reputazionali né da ostacoli contrattuali, regolamentari o operativi. Nel valutare la misura in cui tali crediti sono gravati occorre in particolare considerare le coperture eccedenti richieste dalle agenzie di rating per ottenere il rating minimo.

**Art. 98** Determinazione delle HQLA nell'indicatore NSFR

1 Ai fini della determinazione delle HQLA nell'indicatore NSFR, non occorre considerare né i requisiti operativi secondo l'articolo 28 né i limiti massimi secondo l'articolo 15*c* capoverso 1 lettere b e c OLiq.

2 I prestiti della Confederazione o della BNS in valuta estera sono considerati come HQLA della categoria 1 nel quadro dell'indicatore NSFR, indipendentemente dall'articolo 15*a* capoverso 1 lettera e OLiq.

**Art. 99** Crediti nei confronti di istituti finanziari

1 I depositi non operativi di una banca presso altri istituti finanziari devono essere trattati, analogamente a tutti gli altri depositi, come prestiti a istituti finanziari. Devono essere attribuiti, in funzione della loro durata residua, conformemente all'allegato 5 numero 2, 3.4, 4.3 o 7.4 OLiq.

2 I crediti con una durata contrattuale derivante da servizi di «prime brokerage» in cui la controparte è un istituto finanziario devono parimenti essere attribuiti, in funzione della loro durata residua, conformemente all'allegato 5 numero 2, 3.4, 4.3 o 7.4 OLiq.

3 Per i crediti garantiti contrattualmente da un Governo centrale nei confronti di istituti finanziari è possibile applicare il fattore di ponderazione del rischio del garante, se il credito:

a. soddisfa le condizioni di cui all'articolo 68 capoverso 1 OCre-FINMA[26];

b. è integralmente garantito e negoziabile.

**Art. 100** Margini iniziali

1 Se il margine iniziale secondo l'allegato 5 numero 6.1 OLiq è esposto a bilancio, si deve evitare una doppia registrazione.

2 Il margine iniziale versato per ordine di un cliente è escluso dal margine iniziale secondo l'allegato 5 numero 6.1 OLiq se la banca non fornisce alcuna garanzia in caso di inadempienza della controparte nell'operazione su derivati del cliente.

**Art. 101** Depositi non in sofferenza e prestiti non in sofferenza a controparti

Sono considerati depositi e prestiti non in sofferenza (all. 5 n. 6.2 OLiq) i depositi e i prestiti che non sono in mora di pagamento da più di 90 giorni.

26 RS **952.033.21**

**Art. 102** Impegni da operazioni su derivati

Sono considerate impegni da operazioni su derivati secondo l'allegato 5 numero 7.3 OLiq tutte le transazioni su derivati, comprese le transazioni OTC regolate e le operazioni su derivati quotate in borsa.

**Art. 103** Fattore RSF per finanziamenti interni allo stesso gruppo finanziario

1 In deroga all'allegato 5 OLiq, per i finanziamenti interni allo stesso gruppo finanziario si applica un fattore RSF del 100 per cento, se il finanziamento è concesso a una controparte interna al gruppo che:

a. non adempie l'esigenza regolamentare in materia di finanziamento stabile ad essa applicabile; o

b. non deve adempiere alcuna esigenza regolamentare in materia di finanziamento stabile e che non può dimostrare, mediante un modello interno approvato dalla FINMA, di disporre di un finanziamento stabile sufficiente per l'orizzonte temporale di un anno; l'approvazione del modello interno è subordinata all'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 56 capoverso 5.

2 In deroga all'allegato 5 numero 3.4 OLiq e conformemente all'articolo 17*r* lettera b OLiq, i finanziamenti con una durata fino a sei mesi che vengono concessi a controparti interne alla banca e che soddisfano le esigenze di cui al capoverso 1 possono essere registrati con un fattore RSF dello 0 per cento.

3 In deroga all'allegato 5 numero 9.2 OLiq e conformemente all'articolo 17*r* lettera c OLiq, le garanzie del rischio di insolvenza possono essere registrate con un fattore RSF dello 0 per cento.

4 I depositi operativi secondo l'allegato 3 numero 4 OLiq devono essere registrati nella NSFR con una durata fino a sei mesi.

**Art. 104** Determinazione della durata residua degli attivi e delle posizioni fuori bilancio

1 Nel caso di crediti o linee di finanziamento senza limitazione della durata («non-maturity loans/facilities») per i quali è stato esplicitamente concordato per contratto che una proroga sarà verificata a una data determinata, tale data di verifica può essere scelta come data di scadenza nel caso di crediti o linee di finanziamento concessi a istituti finanziari soltanto se è garantito che la banca dispone dell'opzione di non prorogare il credito o la linea di finanziamento per motivi reputazionali (art. 17*n* cpv. 4 OLiq).

2 Nel caso di crediti o linee di finanziamento accordati a clienti privati, piccole imprese, istituti non finanziari, Governi centrali, banche centrali, enti territoriali subordinati, altri enti di diritto pubblico, banche multilaterali di sviluppo e altre persone giuridiche nonché clienti commerciali, si deve presumere che saranno sempre prorogati oltre la data di verifica.

## Sezione 6: Attivi e passivi interdipendenti

(art. 17*p* OLiq)

### Art. 105

1 Sono considerate attivi e passivi interdipendenti secondo l'articolo 17*p* capoverso 1 OLiq le seguenti posizioni di bilancio, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 17*p* capoverso 2 OLiq:

a. scorte fisiche di metalli preziosi, fondi in metalli preziosi, conti in metalli preziosi presso un'altra banca o posizioni comparabili nella misura in cui fungano da copertura di conti in metalli preziosi, per i quali:
   1. il regolamento avviene in forma fisica, o
   2. il cliente riceve, per contratto, un pagamento in contanti o l'accredito su un conto di compensazione al corso conseguito solo dopo che la banca ha venduto la posizione in metallo prezioso o l'operazione di copertura da essa effettuata;

b. gli accantonamenti per il pagamento di bonus registrati come ratei e risconti passivi e le corrispondenti operazioni di copertura dei rischi di mercato iscritte all'attivo del bilancio, nella misura in cui l'attivo e il passivo vengano sciolti contemporaneamente.

2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a numero 2, il cliente non può vantare alcuna pretesa contrattuale al pagamento in contanti al corso fissato per i metalli preziosi.

3 Per le banche delle categorie 3, 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR[27], anche i valori di sostituzione che derivano da un'operazione su derivati di un cliente e da una corrispondente operazione di compensazione dello stesso tipo conclusa con un'altra controparte a scopi di copertura sono contabilizzati come attivi e passivi interdipendenti, purché la banca modifichi la posizione dell'operazione di compensazione nella stessa misura in cui si modifica la corrispondente posizione del cliente.

4 Le transazioni su derivati non devono essere considerate come attivi e passivi interdipendenti.

## Sezione 7: Documentazione sul finanziamento

(art. 17*q* OLiq)

### Art. 106 Contenuto e forma della documentazione sul finanziamento

1 La documentazione sul finanziamento deve contenere, a livello di gruppo finanziario e se necessario a livello di singolo istituto, un elenco dettagliato dell'ammontare di provvista stabile disponibile e obbligatoria e del calcolo dell'indicatore NSFR che ne deriva.

2 Per la documentazione sul finanziamento deve essere utilizzato il formulario pubblicato dalla BNS.

27 RS **952.02**

**Art. 107** Compilazione della documentazione sul finanziamento

1 Per la registrazione delle operazioni di cassa concluse, ma non ancora eseguite è possibile scegliere, secondo l'articolo 6 capoverso 2 OAPC-FINMA[28], fra il principio della data di conclusione e il principio della data di regolamento.

2 La valutazione di tutte le posizioni per il calcolo dell'indicatore NSFR viene effettuata secondo il capitolo 1 sezione 3 OAPC-FINMA.

**Art. 108** Registrazione dei titoli costituiti in pegno in funzione della durata residua per cui tali titoli sono gravati

Se nella documentazione sul finanziamento non sono in grado di attribuire i propri titoli gravati a un segmento di scadenza per la durata per cui i titoli sono gravati, le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR[29] possono registrarli in modo forfettario nel segmento di scadenza «superiore a un anno».

**Art. 109** Agevolazioni nella compilazione della documentazione sul finanziamento

1 Le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR[30] possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'allegato 3 nella compilazione della documentazione sul finanziamento.

2 Ai fini della NSFR, si applicano per analogia gli articoli 39 capoversi 2–4 e 40 capoversi 1, 3 e 5.

3 In singoli casi la FINMA può accordare alle banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR ulteriori agevolazioni se una cifra della documentazione sul finanziamento è irrilevante ai fini della valutazione della quota di finanziamento, oppure ordinare inasprimenti rispetto alle agevolazioni previste dal presente articolo, se ciò è essenziale ai fini della valutazione della quota di finanziamento.

## Capitolo 5: Indicatori di osservazione

**Art. 110**

1 Gli indicatori di osservazione devono contenere, a livello di gruppo finanziario e se necessario a livello di singolo istituto, un elenco dettagliato dei disallineamenti delle scadenze contrattuali, delle concentrazioni di finanziamento e degli attivi non gravati disponibili.

2 Deve essere utilizzato il formulario pubblicato dalla BNS.

28 RS **952.024.1**
29 RS **952.02**
30 RS **952.02**

3 Per le banche di rilevanza sistemica, gli indicatori di osservazione devono inoltre contenere un rilevamento dettagliato dei rischi infragiornalieri. La FINMA mette a disposizione un apposito formulario per la comunicazione dei rischi infragiornalieri.

## Capitolo 6: Messa a disposizione di informazioni al profilarsi o al verificarsi di una mancanza di liquidità

(art. 28*a* OLiq)

### Art. 111

1 Le banche di rilevanza sistemica devono inoltrare le informazioni e le analisi degli scenari di cui all'articolo 28*a* capoverso 1 OLiq, se non raggiungono il grado di adempimento richiesto per il requisito LCR o se si profila un mancato adempimento e le misure previste nel piano di cui all'articolo 17*b* capoverso 3 OLiq non garantiscono che il grado di adempimento verrà nuovamente raggiunto in tempi brevi.

2 Devono trasmettere le informazioni e le analisi degli scenari giornalmente. La FINMA può consentire una minore frequenza di trasmissione purché questa sia sufficiente per la valutazione dello stato di liquidità delle banche attuale e futuro.

3 La base di dati per le informazioni e le analisi degli scenari deve essere il più possibile aggiornata e non risalire a più di due giorni lavorativi bancari. Se una banca dimostra alla società di audit che determinati dati cambiano solo in misura irrilevante nel caso di una mancanza di liquidità, la banca può prevedere, con il consenso della FINMA, di aggiornarli con minore frequenza.

4 Le banche devono utilizzare i formulari per la documentazione sulla liquidità (art. 37 cpv. 2), per gli indicatori di osservazione (art. 110 cpv. 2) e per il rendiconto sulle esigenze particolari in materia di liquidità applicabili alle banche di rilevanza sistemica. In deroga a ciò, possono convenire con la FINMA l'utilizzo di un formulario di notifica individuale.

## Capitolo 7: Disposizioni finali

### Art. 112 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

*Allegato 1*
(art. 30 cpv. 3)

# Meccanismo di pareggio e operazioni di finanziamento garantite

## 1 Trattamento delle operazioni di pronti contro termine e dei finanziamenti di titoli coperti che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario

| Debitore / mutuante | Ponderazione dei deflussi |
|---|---|
| Transazioni effettuate con la BNS o con un'altra banca centrale, di cui: | |
| – garantite mediante attivi della categoria 1 o 2a | pareggiate |
| – garantite mediante attivi della categoria 2b | 0 % (art. 15*e* cpv. 4 OLiq) |
| – garantite mediante attivi non HQLA | 0 % |
| Transazioni non effettuate con una banca centrale, di cui: | |
| – garantite mediante attivi della categoria 1 o 2a | pareggiate |
| – garantite mediante attivi della categoria 2b, di cui: | |
| – concluse con il proprio Governo centrale, con banche multilaterali di sviluppo o con enti pubblici nazionali quali controparte, con una ponderazione del rischio dello 0 % o del 20 % | 25 % |
| – non concluse con il proprio Governo centrale, né con banche multilaterali di sviluppo o enti pubblici nazionali quali controparte, con una ponderazione del rischio dello 0 % o del 20 % | 50 % |
| Transazioni non effettuate con una banca centrale e garantite mediante attivi non HQLA, di cui: | |
| – concluse con il proprio Governo centrale, con banche multilaterali di sviluppo o con enti pubblici nazionali quali controparte, con una ponderazione del rischio dello 0 % o del 20 % | 25 % |
| – non concluse con il proprio Governo centrale, né con banche multilaterali di sviluppo o enti pubblici nazionali quali controparte, con una ponderazione del rischio dello 0 % o del 20 % | 100 % |

## 2 Trattamento delle operazioni di pronti contro termine attivi e dei finanziamenti di titoli coperti che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario

| Prestatore / mutuatario | Ponderazione degli afflussi |
|---|---|
| Transazioni le cui garanzie non vengono utilizzate per la copertura di «short position» con una durata superiore a 30 giorni di calendario, di cui: | |
| – Transazioni effettuate con la BNS, di cui: | |
| – garantite mediante attivi della categoria 1 o 2a | pareggiate |
| – garantite mediante attivi della categoria 2b | pareggiate |
| – prestiti marginali coperti da garanzie che non sono HQLA | pareggiate |
| – garantite mediante attivi non HQLA | pareggiate |
| – Transazioni effettuate con una controparte diversa dalla BNS, di cui: | |
| – garantite mediante attivi della categoria 1 o 2a | pareggiate |
| – garantite mediante attivi della categoria 2b | 50 % |
| – prestiti marginali coperti da garanzie che non sono HQLA | 50 % |
| – garantite mediante attivi non HQLA | 100 % |
| Transazioni le cui garanzie vengono utilizzate per la copertura di «short position» con una durata superiore a 30 giorni di calendario, di cui: | |
| – garantite mediante attivi della categoria 1 o 2a | 0 % |
| – garantite mediante attivi della categoria 2b | 0 % |
| – prestiti marginali coperti da garanzie che non sono HQLA | 0 % |
| – garantite mediante attivi non HQLA | 0 % |

## 3 Trattamento di «collateral swap» che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario

| Prestatore / mutuatario | | Ponderazione dei deflussi | Ponderazione degli afflussi |
|---|---|---|---|
| Garanzie prese in prestito che non vengono utilizzate per la copertura di «short position» con una durata superiore a 30 giorni di calendario, di cui: | | | |
| – attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito | art. 15*e* OLiq | pareggiate | pareggiate |
| – attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi della categoria 2a presi in prestito | art. 15*e* OLiq | – | pareggiate |
| – attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi della categoria 2b presi in prestito | all. 3 n. 1.3 OLiq | – | 50 % |
| – attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito | all. 3 n. 1.6 OLiq | – | 100 % |
| – attivi della categoria 2a dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito | art. 15*e* OLiq | pareggiate | – |
| – attivi della categoria 2a dati in prestito e attivi della categoria 2a presi in prestito | art. 15*e* OLiq | pareggiate | pareggiate |
| – attivi della categoria 2a dati in prestito e attivi della categoria 2b presi in prestito | all. 3 n. 1.2 OLiq | – | 35 % |

| Prestatore / mutuatario | | Ponderazione dei deflussi | Ponderazione degli afflussi |
|---|---|---|---|
| – attivi della categoria 2a dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito | all. 3 n. 1.5 OLiq | – | 85 % |
| – attivi della categoria 2b dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito | all. 2 n. 3.5 OLiq | 50 % | – |
| – attivi della categoria 2b dati in prestito e attivi della categoria 2a presi in prestito | all. 2 n. 3.3 OLiq | 35 % | – |
| – attivi della categoria 2b dati in prestito e attivi della categoria 2b presi in prestito | all. 2 n. 3.1; all. 3 n. 1.1 OLiq | 0 % | 0 % |
| – attivi della categoria 2b dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito | all. 3 n. 1.3 OLiq | – | 50 % |
| – attivi non HQLA dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito | all. 3 n. 3.7 OLiq | 100 % | – |
| – attivi non HQLA dati in prestito e attivi della categoria 2a presi in prestito | all. 3 n. 3.6 OLiq | 85 % | – |
| – attivi non HQLA dati in prestito e attivi della categoria 2b presi in prestito | all. 2 n. 3.5 OLiq | 50 % | – |
| – attivi non HQLA dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito | all. 2 n. 3.1; all. 3 n. 1.1 OLiq | 0 % | 0 % |
| Garanzie prese in prestito che vengono utilizzate per la copertura di «short position» con una durata superiore a 30 giorni di calendario, di cui: | | | |
| – attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito | all. 2 n. 4.1; all. 3 n. 1.1 OLiq | 0 % | 0 % |
| – attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi della categoria 2a presi in prestito | all. 3 n. 2 OLiq | – | 0 % |
| – attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi della categoria 2b presi in prestito | all. 3 n. 2 OLiq | – | 0 % |
| – attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito | all. 3 n. 2 OLiq | – | 0 % |
| – attivi della categoria 2a dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito | all. 2 n. 4.2 OLiq | 15 % | – |
| – attivi della categoria 2a dati in prestito e attivi della categoria 2a presi in prestito | all. 2 n. 4.1; all. 3 n. 1.1 OLiq | 0 % | 0 % |
| – attivi della categoria 2a dati in prestito e attivi della categoria 2b presi in prestito | all. 3 n. 2 OLiq | – | 0 % |
| – attivi della categoria 2a dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito | all. 3 n. 2 OLiq | – | 0 % |
| – attivi della categoria 2b dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito | all. 2 n. 4.4 OLiq | 50 % | – |
| – attivi della categoria 2b dati in prestito e attivi della categoria 2a presi in prestito | all. 2 n. 4.3 OLiq | 35 % | – |
| – attivi della categoria 2b dati in prestito e attivi della categoria 2b presi in prestito | all. 2 n. 4.1; all. 3 n. 1.1 OLiq | 0 % | 0 % |
| – attivi della categoria 2b dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito | all. 3 n. 2 OLiq | – | 0 % |
| – attivi non HQLA dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito | all. 2 n. 4.6 OLiq | 100 % | – |

| Prestatore / mutuatario | | Ponderazione dei deflussi | Ponderazione degli afflussi |
|---|---|---|---|
| – attivi non HQLA dati in prestito e attivi della categoria 2a presi in prestito | all. 2 n. 4.5 OLiq | 85 % | – |
| – attivi non HQLA dati in prestito e attivi della categoria 2b presi in prestito | all. 2 n. 4.4 OLiq | 50 % | – |
| – attivi non HQLA dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito | all. 2 n. 4.1; all. 3 n. 1.1 OLiq | 0 % | 0 % |

*Allegato 2*
(art. 40)

## Documentazione sulla liquidità: agevolazioni per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR[31]

| N. | Riga nella documentazione sulla liquidità | Rubrica | Agevolazione consentita |
|---|---|---|---|
| 1. | 004–008<br>016–020 | Posizioni «of which» per «Securities with a 0 %/20 % risk weight» | È consentito attribuire in modo forfettario i portafogli titoli al tipo di emittente delle HQLA delle categorie 1 e 2 senza effettuare una precisa differenziazione in base al tipo di emittente. Il volume di HQLA della categoria 1 nella riga 004 e il volume delle HQLA della categoria 2a nella riga 016 devono essere raggruppati nella colonna L. |
| 2. | 009 | «Positions in rows 4 to 6 which are issued or guaranteed by the Swiss Government or the SNB» | Nessun obbligo di rendiconto. |
| 3. | 021, 503 | «Non-financial corporate bonds, rated AA or better/rated AA–» | È possibile raggruppare i corrispondenti portafogli titoli nella riga 503, colonna L. |
| 4. | 504–506<br>022–024 | «Swiss covered bonds, SNB eligible/not SNB eligible/other covered bonds» | È possibile raggruppare i corrispondenti portafogli titoli nella riga 506, colonna L. |
| 5. | 044–045 | Posizioni «of which» per «Assets excluded from the stock of HQLA due to operational restrictions» | Nessun obbligo di rendiconto. |
| 6. | 047 | «Assets held at the entity level, but excluded from the NSFR consolidated stock of HQLA due to margin numbers 104, 157–159» | Nessun obbligo di rendiconto. |

31 RS **952.02**

| N. | Riga nella documentazione sulla liquidità | Rubrica | Agevolazione consentita |
|---|---|---|---|
| 7. | 050, 051, 508 | Posizioni «of which» per «SNB repo eligible assets according to the consultative document about SNB repo eligible securities and the inventory of the SNB eligible securities» | Nessun obbligo di rendiconto separato (tutti gli stock della BNS stanziabili nelle operazioni di pronti contro termine sono registrati alla riga 049 e non devono essere ripartiti più dettagliatamente). |
| 8. | 069, 070, 071, 074, 075. 083, 084, 085, 088, 089, 519, 520, 522, 523, 525, 526, 528, 529 | Posizioni «of which» per «Total retail deposits»/«Total wholesale deposits»<br>«in Switzerland»<br>«not in Switzerland» | È possibile raggruppare i depositi corrispondenti con depositi stabili e meno stabili nella colonna L. |
| 9. | 516, 517, 532 | Ulteriore ripartizione delle posizioni «of which»: «whereof vested benefit funds/pillar 3a deposits» | Nessun obbligo di rendiconto separato (tutti i depositi corrispondenti devono essere registrati alle righe 077, 078 o 531). |
| 10. | 122–124 | «Of the non-operational deposits, amounts that could be considered operational …» | Nessun obbligo di rendiconto. |
| 11. | 501, 502, 507, 125, 126, 130, 131, 548–552, 183, 184, 213, 214, 218, 219 | Pareggio | Nessun obbligo di rendiconto per le banche che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 67 capoverso 2. |

*Allegato 3*
(art. 109)

## Documentazione sul finanziamento: agevolazioni per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR[32]

| N. | Riga nella documentazione sul finanziamento | Rubrica | Agevolazione consentita |
|---|---|---|---|
| 1. | 64, 321 | «Total initial margin received / posted according to residual maturity of associated derivative contracts» | Nessun obbligo di rendiconto (il totale di «initial margin received / posted» è riportato nelle righe 63 e 320). |
| 2. | 320 | «whereof cash or other assets provided to CCPs for default fund» | Nessun obbligo di rendiconto (il totale è riportato nella riga 320). |
| 3. | 89–91<br>93–95<br>99–101<br>103–105<br>109–111<br>113–115<br>119–121<br>123–125<br>129–131<br>133–135<br>279–281<br>283–285<br>289–291<br>293–295 | «Short-term unsecured instruments»<br>«Securities held where the institution has an offsetting reverse repo transaction»<br>«Securities eligible for Level 1 / 2a / 2b of the stock of liquid assets»<br>«Non-HQLA exchange traded equities»<br>«Non-HQLA securities not in default» | Titoli gravati:<br>possibilità di registrare in modo forfettario i titoli costituiti in pegno nella fascia di gravame «>= 1 year» (colonna O) |
| 4. | 139–155<br>159–205<br>209–235 | «Loans» – operazioni speciali di pronti contro termine attivi | Operazioni di pronti contro termini attivi gravate:<br>possibilità di registrare in modo forfettario il gravame relativo alle garanzie ricevute tramite la ricostituzione in pegno nella fascia di gravame «>= 1 year» (colonne N [righe 138–156], O [righe 158–206], L [righe 208–236]). |

32 RS **952.02**